

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 febbraio 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2007 è terminata il 28 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

S O M M A R I O

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 ottobre 2006, n. 0300/Pres.

Regolamento dei corsi di restauro organizzati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia presso il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali di Villa Manin, Pasariano, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modifiche e integrazioni. Approvazione . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 ottobre 2006, n. 0302/Pres.

Regolamento recante «Modifiche al regolamento per il servizio economato della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia». Approvazione Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 ottobre 2006, n. 0306/Pres.

Regolamento per la disciplina attuativa degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica e degli interventi a sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale, ai sensi della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli-Venezia Giulia). Approvazione Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 ottobre 2006, n. 0316/Pres.

Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale n. 14/2003, art. 6, comma 4. Approvazioni modifiche Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 ottobre 2006, n. 0317/Pres.

Legge regionale n. 45/1985, art. 2 - Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «venti impetuosi» verificatosi nella provincia di Pordenone il 29 giugno 2006 e delimitazione dei territori danneggiati. Pag. 10

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2006, n. 40.

Istituzione del Registro regionale dei donatori di midollo osseo Pag. 10

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2006, n. 41.

Proroga dei termini di scadenza delle domande per il permesso a costruire o D.I.A. per il recupero edilizio dei sottotetti. Pag. 12

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2006, n. 42.

Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive. Pag. 12

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2006, n. 43.

Disposizioni per disciplinare gli interventi e le competenze della Regione Abruzzo in relazione al grande evento dei XVI Giochi del Mediterraneo del 2009 di Pescara - Abruzzo, nonché del Campionato Europeo di Basket Femminile dell'anno 2007.
Pag. 15

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2006, n. 32.

Istituzione dell'ufficio del tutore pubblico dei minori.
Pag. 16

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2006, n. 33.

Ulteriori modifiche all'art. 2 della legge regionale 26 settembre 2005, n. 30 Pag. 17

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2006, n. 34.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, concernente: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio Pag. 18

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2006, n. 35.

Incentivi per la conversione a metano o a GPL dei veicoli ad alta emissione di inquinanti Pag. 18

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2006, n. 36.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, concernente: «Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi» .. Pag. 19

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2006, n. 37.

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18, recante «Disciplina della navigazione sulle acque interne».
Pag. 19

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2006, n. 11.

Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23 Pag. 20

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 ottobre 2006, n. 0300/Pres.

Regolamento dei corsi di restauro organizzati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia presso il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali di Villa Manin, Passariano, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modifiche e integrazioni. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 25 ottobre 2006)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 7 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 (catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario), come modificato da ultimo dall'art. 7, comma 12, della legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2006) che prevede, nell'ambito dell'attività del Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, l'organizzazione di corsi di restauro pluriennali cui si è ammessi previa frequenza di un corso propedeutico e dopo aver superato il relativo esame di profitto;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 29;

Visto il regolamento dei corsi di restauro emanato in attuazione della suindicata legge regionale con decreto del presidente della giunta regionale 3 ottobre 1980, n. 0526/Pres. e modificato con decreti del presidente della giunta regionale 13 agosto 1981, n. 0394/Pres., 26 luglio 1985, n. 0414/Pres., 9 gennaio 1986, n. 09/Pres.;

Considerata la necessità di integrare e adeguare la disciplina recata da tale regolamento, alla luce dell'esperienza maturata nel corso degli anni, delle attuali esigenze del settore, dello sviluppo delle attività del Centro regionale di catalogazione e restauro, e tenuto conto delle linee evolutive del quadro normativo statale di riferimento, nell'ambito del quale è prevista l'emanazione dei provvedimenti attuativi del citato art. 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Ritenuto pertanto di sostituire la disciplina di cui ai suindicati decreti del presidente della giunta regionale con un nuovo, aggiornato regolamento;

Visto il testo normativo predisposto a tale scopo dalla direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2005, n. 0110/Pres. e decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2006, n. 0159/Pres.;

Visto il regolamento recante norme relative alle spese di funzionamento e gestione del Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2003, n. 0150/Pres.;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2265 del 29 settembre 2006;

Decreta:

È approvato il «Regolamento dei corsi di restauro organizzati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia presso il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali di Villa Manin, Passariano, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modifiche e integrazioni» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 6 ottobre 2006

ILLY

Regolamento dei corsi di restauro organizzati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia presso il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali di Villa Manin, Passariano, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di restauro della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia presso il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali con sede a Villa Manin in Passariano (Udine), di seguito chiamato Centro.

Art. 2.

Assetto organizzativo dei corsi di restauro

1. Il Centro organizza periodicamente cicli di studi per la formazione di restauratori di beni culturali.

2. Ogni ciclo si articola in due corsi, dei quali il primo è propedeutico al secondo, a carattere professionalizzante, che ha durata quinquennale.

3. Al termine dei corsi quinquennali viene rilasciato, previo superamento di un esame finale, il diploma regionale di «restauratore di beni culturali».

4. Il direttore dei corsi è nominato dal direttore centrale dell'istruzione, cultura, sport e pace nell'ambito del personale del Centro.

5. Il direttore dei corsi sovrintende all'organizzazione generale e allo svolgimento delle attività didattiche e dei connessi compiti di segreteria, anche con riferimento alle sedi e al calendario dei corsi, adotta a tal fine le necessarie disposizioni regolamentari interne e assume gli eventuali provvedimenti disciplinari nei riguardi degli studenti.

6. Per coadiuvare il direttore dei corsi nella programmazione ed organizzazione dei corsi propedeutici e quinquennali, presso il Centro è costituito, con decreto del direttore centrale istruzione, cultura, sport e pace, un Comitato di consulenza scientifica, composto dal direttore del servizio conservazione patrimonio culturale e gestione Centro regionale catalogazione e restauro dei beni culturali, che lo presiede, e da un massimo di sei docenti scelti tra rappresentanti di università, istituti ed enti di insegnamento e ricerca nel settore della conservazione e del restauro.

7. Per la selezione dei candidati da ammettere al corso quinquennale e per lo svolgimento dell'esame finale è costituita, con decreto del direttore centrale istruzione, cultura, sport e pace, una commissione giudicatrice composta dal direttore del servizio conservazione patrimonio culturale e gestione Centro regionale catalogazione e restauro dei beni culturali, che la presiede, dal direttore dei corsi, nonché da tre docenti del corso propedeutico ovvero del corso quinquennale e da due esperti nel settore del restauro dei beni culturali, designati dal Comitato di consulenza scientifica di cui al comma 6.

Art. 3.

Obiettivo dei corsi quinquennali

1. I corsi quinquennali, in coerenza con i criteri e i livelli di qualità stabiliti ai sensi dell'art. 29, commi 8 e 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche e integrazioni, perseguono l'obiettivo di far acquisire ai partecipanti avanzate conoscenze sulle caratteristiche, proprietà e degrado dei materiali costituenti il bene culturale; capacità nell'organizzare le interazioni interdisciplinari nel campo della conservazione e del restauro; approfondita conoscenza del metodo e delle tecniche scientifiche d'indagine; preparazione allo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione, in collaborazione con le altre professionalità che operano nel campo della tutela e della valorizzazione; padronanza nell'interpretazione dei dati per lo studio finalizzato alla conservazione ed al restauro dei beni culturali e competenza nell'utilizzo dei sistemi informatici per la gestione e la elaborazione dei dati stessi.

2. Il rilascio del diploma di cui all'art. 2, comma 3 attesta il conseguimento di una professionalità specialistica, qualificata all'attuazione di interventi di prevenzione, manutenzione e restauro sui beni culturali e implicante la capacità di programmare, progettare, dirigere ed eseguire:

a) il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto;

b) il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti;

c) l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale e al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

Art. 4.

Corso propedeutico

1. L'accesso al corso quinquennale avviene a seguito della partecipazione ad un corso propedeutico aperto ad un massimo di novantanove allievi.

2. Il corso propedeutico ha carattere prevalentemente informativo e mira a verificare le reali attitudini del candidato alle attività di restauro.

3. Ai fini dell'avvio del corso propedeutico, il direttore centrale dell'istruzione, cultura, sport e pace emana con proprio decreto un bando di iscrizione, da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione, che indica l'area specialistica di insegnamento, la durata, le caratteristiche, e le modalità di svolgimento del corso stesso, i requisiti dei partecipanti nonché le modalità e il termine per la presentazione delle domande e dei titoli accademici e professionali eventualmente posseduti dai candidati.

4. Le iscrizioni al corso propedeutico, fino al numero massimo di cui al comma 1, vengono accettate sulla base dell'ordine di arrivo delle domande al protocollo del Centro o della data e ora di spedizione delle domande inviate con raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando il disposto di cui all'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 5.

Accesso al corso quinquennale

1. Il corso quinquennale è riservato ad un massimo di quindici allievi, selezionati tra i partecipanti al corso propedeutico, che ne hanno regolarmente frequentato tutti gli insegnamenti.

2. La selezione dei candidati da ammettere al corso quinquennale avviene mediante il superamento di prove attitudinali di contenuto tecnico-pratico e teorico, aventi attinenza con le aree specialistiche indicate nel bando d'iscrizione ai singoli corsi.

3. Sono ammessi alla prova teorica i candidati che hanno superato le prove attitudinali di contenuto tecnico.

4. Sono ammessi a frequentare il corso quinquennale i candidati che risultano fra i primi quindici nella graduatoria formata dalla commissione giudicatrice di cui all'art. 2, comma 7, sulla base dell'esito delle prove di cui al comma 2 e, in caso di parità, della valutazione di altri titoli accademici e professionali.

Art. 6.

Durata e svolgimento dei corsi quinquennali

1. I corsi quinquennali si svolgono entro l'arco dell'anno accademico con calendario che, di norma, inizia a ottobre e termina a giugno e comprende lezioni teoriche, attività di ricerca ed esercitazioni di laboratorio con specializzazioni nei particolari settori del restauro specificati nei bandi d'iscrizione ai corsi propedeutici di cui all'art. 4, comma 3.

Art. 7.

Composizione del corpo docenti

1. Per le discipline tecniche di restauro i docenti dei corsi sono individuati fra:

a) restauratori docenti presso le Scuole di alta formazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

b) restauratori docenti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale del Ministero dell'università e della ricerca;

c) restauratori diplomati presso corsi regionali di restauro della durata di almeno tre anni.

2. Per le discipline teoriche i docenti dei corsi sono individuati, anche all'interno del Comitato di consulenza scientifica di cui all'art. 2, comma 6, fra:

a) docenti presso le Scuole di cui alla lettera a) e docenti del comparto di cui alla lettera b) del comma 1;

b) docenti universitari;

c) funzionari delle amministrazioni preposte alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali e funzionari degli enti locali, dotati di esperienza specifica nel settore, consolidata mediante pubblicazioni scientifiche e titoli;

d) professionisti di chiara fama per attività svolta consolidata mediante pubblicazioni scientifiche e titoli.

3. Le attività didattiche connesse con le esercitazioni presso i laboratori di restauro per lavorazioni particolari possono essere svolte da esperti con specifica professionalità nelle lavorazioni suddette.

Art. 8.

Attività didattica

1. L'attività tecnico-didattica di restauro si svolge prevalentemente nei laboratori appositamente attrezzati presso il Centro e può prevedere inoltre tirocini esterni, soggiorni di studio e attività formative presso altre strutture in Italia e all'estero.

2. I manufatti oggetto di insegnamento e di intervento diretto di conservazione e restauro in laboratorio sono, in prevalenza, beni culturali sottoposti a vincolo di tutela, per il trattamento dei quali è pertanto intervenuta, caso per caso, l'autorizzazione dell'organo di competenza territoriale preposto alla tutela.

3. Il monte ore delle lezioni teoriche non può essere superiore a quello delle attività tecnico-didattiche di conservazione e restauro.

4. Gli orari di svolgimento dell'attività didattica sono definiti dal direttore dei corsi.

Art. 9.

Frequenza dei corsi quinquennali ed esame finale

1. La frequenza ai corsi quinquennali è gratuita ed obbligatoria.

2. L'ammissione alla frequenza per l'anno successivo e all'esame finale sono deliberate da una commissione interna nominata con decreto del direttore del servizio conservazione patrimonio culturale e gestione Centro regionale catalogazione e restauro dei beni culturali e composta da almeno tre docenti del corso nonché dal direttore dei corsi, che la presiede, la quale valuta i risultati ottenuti dallo studente nelle discipline teoriche e nelle attività tecnico-didattiche.

3. Al termine del corso i candidati ammessi all'esame finale sono tenuti a presentare un elaborato scritto, concordato con un docente, relativo ad un intervento di restauro da essi effettuato su un bene culturale.

4. Ai fini del conseguimento del diploma l'elaborato di cui al comma 3 viene discusso dal candidato dinanzi alla commissione prevista dall'art. 2, comma 7.

Art. 10.

Abrogazioni

1. Sono abrogati i regolamenti di cui ai decreti del presidente della giunta regionale 3 ottobre 1980, n. 0526/Pres., 13 agosto 1981, n. 0394/Pres., 26 luglio 1985, n. 0414/Pres., e 9 gennaio 1986, n. 09/Pres.

Art. 11.

Disposizione transitoria

1. In via di prima applicazione, il corso a carattere professionalizzante, successivo al corso propedeutico già bandito alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ha durata quadriennale e sono ammessi a parteciparvi i candidati selezionati in applicazione delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 10.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0632

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 ottobre 2006, n. 0302/Pres.

Regolamento recante «Modifiche al regolamento per il servizio economato della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 25 ottobre 2006)

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto 8 settembre 2005, n. 0298/Pres. con il quale è stato approvato il «Regolamento per il servizio di economato dell'amministrazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia»;

Preso atto che la citata normativa è stata modificata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, attuativo delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Tenuto altresì conto della norma contenuta nel comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 recante «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003»;

Considerata l'opportunità di adeguare le disposizioni del «Regolamento per il servizio di economato dell'amministrazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» al mutato quadro normativo di riferimento, al fine di renderlo maggiormente rispondente alle attuali esigenze operative di spesa;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 29 settembre 2006, n. 2284;

Decreta:

È approvato, per i motivi indicati in premessa, il regolamento recante «Modifiche al regolamento per il servizio di economato dell'amministrazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 6 ottobre 2006

ILLY

Regolamento recante «Modifiche al regolamento per il servizio di economato della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»

Art. 1.

*Modifica all'art. 1
del decreto del Presidente della Regione n. 0298/Pres./2005*

1. Le lettere f) e g) del comma 2, dell'art. 1, del decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2005, n. 0298/Pres. sono sostituite dalle seguenti:

- «f) all'affidamento di incarichi di trasporto e facchinaggio;
- g) al noleggio di mezzi di trasporto, anche con autista».

Art. 2.

*Modifica all'art. 2
del decreto del Presidente della Regione n. 0298/Pres./2005*

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0298/Pres./2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Casi particolari*). — 1. Il ricorso alle spese in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) accadimento di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio regionale ovvero che possano pregiudicare il buon funzionamento degli uffici dell'Amministrazione.».

Art. 3.

*Modifica all'art. 3
del decreto del Presidente della Regione n. 0298/Pres./2005*

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0298/Pres./2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Limiti di applicazione*). — 1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi in economia non può superare il limite di euro 130.000,00 al netto dell'IVA o della diversa soglia individuata dalla normativa regionale di riferimento.

2. È vietato il frazionamento artificioso di qualsiasi fornitura di beni o servizi al fine di eludere l'osservanza del limite di cui al comma 1.».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 6
del decreto del Presidente della Regione n. 0298/Pres./2005*

1. All'art. 6, del decreto del Presidente della Regione n. 0298/Pres./2005 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente:
«1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario sono richiesti almeno cinque preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.»;
- b) al comma 4 le parole «3.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000,00 euro»;
- c) al comma 7 il primo periodo è sostituito dal seguente:
«7. Si può altresì prescindere dal richiedere una pluralità di offerte, previa autorizzazione del direttore centrale patrimonio e servizi generali, affidando la fornitura ad un determinato contraente, comunque nei limiti d'importo di cui al comma 5, nei seguenti casi:».

Art. 5.

*Modifica all'art. 8
del decreto del Presidente della Regione n. 0298/Pres./2005*

1. All'art. 8, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Regione n. 0298/Pres./2005 le parole «15.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «20.000,00 euro».

Visto, il Presidente: ILLY

06R0633

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 ottobre 2006, n. 0306/Pres.

Regolamento per la disciplina attuativa degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica e degli interventi a sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale, ai sensi della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli-Venezia Giulia). Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 2 novembre 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 maggio 2006, n. 8, concernente «Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli-Venezia Giulia»;

Visto in particolare l'art. 5, che definisce il quadro generale delle modalità di gestione degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica di cui all'art. 2 e rinvia a un successivo regolamento attuativo la loro puntuale disciplina;

Visto inoltre l'art. 6, che prevede ulteriori interventi di sostegno, destinati a promuovere l'estensione, il miglioramento e l'adeguamento innovativo della dotazione tecnologica strutturale del sistema scolastico regionale, rinviando anch'esso a norme regolamentari di attuazione la specifica disciplina dei contributi e delle relative modalità procedurali;

Ritenuto di raccogliere in un testo unitario e organico il complesso delle disposizioni regolamentari attuative delle norme citate;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2342 del 6 ottobre 2006;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la disciplina attuativa degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica e degli interventi a sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale, ai sensi della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli-Venezia Giulia)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 ottobre 2006

ILLY

Regolamento per la disciplina attuativa degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica e degli interventi a sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale, ai sensi della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli-Venezia Giulia).

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO STRAORDINARIO DI AZIONI PER L'ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA.

Capo I

**INTERVENTI PER L'ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA
DEI CITTADINI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA**

Art. 1.

Oggetto degli interventi

1. L'Amministrazione regionale, in coerenza con le indicazioni del Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica di cui all'art. 2 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli-Venezia Giulia), di seguito denominata legge, provvede all'attuazione degli interventi previsti dal comma 2, lettere a) e b) dell'art. 2 della legge, mediante i seguenti tipi di sostegno finanziario:

a) concessione di contributi a favore degli enti realizzatori di iniziative didattiche gratuite per l'apprendimento di nozioni informatiche di base;

b) concessione di contributi individuali per l'acquisto di apparecchiature informatiche da parte dei cittadini del Friuli-Venezia Giulia che abbiano partecipato a una delle iniziative didattiche finanziate ai sensi della lettera a).

Art. 2.

Destinatari delle iniziative didattiche

1. L'ammissione alla frequenza delle iniziative didattiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) è riservata ai cittadini residenti nella Regione che rientrano in almeno una delle seguenti categorie:

a) persone di età superiore a sessanta anni;

b) popolazione femminile in condizione non professionale (casalinghe);

c) popolazione occupata in attività lavorative nelle quali non è richiesto l'uso di strumenti informatici;

d) persone appartenenti a categorie sociali svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche;

e) detenuti.

2. L'appartenenza a una delle categorie di popolazione indicate al comma 1 è requisito necessario per la ammissione ai corsi. Il possesso del requisito è attestato direttamente da parte dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), all'atto dell'iscrizione al corso.

Art. 3.

Requisiti delle iniziative didattiche

1. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) sono destinati al finanziamento di corsi di base:

a) le cui caratteristiche didattiche appartengono a uno dei tipi descritti nell'allegato A;

b) per ciascuno dei quali è prevista l'iscrizione di un numero di allievi non inferiore a dieci e di norma non superiore a venti;

c) che comportano lo svolgimento di attività didattiche per una durata di venti o di trenta ore, per i corsi di tipo A e B, e di trenta-sei ore per quelli di tipo C.

Art. 4.

Tipologia degli enti organizzatori e gestori delle iniziative didattiche

1. L'organizzazione e la gestione dei corsi di cui all'art. 3 è demandata all'iniziativa degli enti appartenenti a una delle categorie di seguito indicate, che accettano di collaborare alla realizzazione del Piano:

a) istituzioni scolastiche, enti di formazione professionale e istituti universitari abilitati ad operare come «test center» accreditato ai fini del rilascio delle certificazioni European Computer Driving License, di seguito denominata ECDL, o di certificazioni equivalenti;

b) istituzioni scolastiche, con particolare riguardo ai centri territoriali permanenti per l'educazione agli adulti, enti e istituti di formazione professionale, università degli studi, università della terza età e della libera età, in possesso dei seguenti requisiti tecnici e organizzativi, equivalenti a quelli posseduti dai soggetti abilitati di cui alla lettera a):

1) disponibilità di un'aula attrezzata per l'informatica con almeno dieci postazioni individuali per gli allievi;

2) presenza di due formatori qualificati, in possesso dei titoli per l'insegnamento dell'informatica nella scuola secondaria ovvero in possesso di esperienza pluriennale di insegnamento della medesima materia presso enti accreditati di formazione professionale;

c) altri istituti e organismi pubblici e privati operanti nei settori dell'assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti che, sulla base di una convenzione, si avvalgono della collaborazione e della consulenza tecnica dei soggetti di cui alle lettere a) e b).

Art. 5.

Modalità di concessione dei contributi a sostegno delle iniziative didattiche

1. Ai fini dell'individuazione degli enti organizzatori e gestori, delle iniziative didattiche e della disciplina dei rapporti tra gli enti stessi e l'Amministrazione regionale, la direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace predispone bandi, che sono emanati con decreto del direttore centrale e pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Gli enti appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 4, che intendono realizzare un'iniziativa con caratteristiche corrispondenti a quelle indicate nei bandi, presentano domanda di partecipazione corredata dei seguenti elementi:

a) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti tecnici e organizzativi prescritti;

b) programma di svolgimento e durata dell'attività didattica prevista;

c) indicazione del numero degli iscritti ad ogni attività didattica suddiviso per le categorie di soggetti indicate dall'art. 2.

3. A conclusione dell'iniziativa didattica, ciascun ente di cui all'art. 4 trasmette all'Amministrazione regionale l'attestazione del regolare svolgimento dell'attività, unitamente all'elenco degli allievi che hanno concluso il corso con una frequenza minima del 70 per cento delle ore totali previste, con separata indicazione di quelli ai quali è stato rilasciato un attestato di frequenza e di quelli che hanno effettuato gli esami finali per ottenere la certificazione ECDL o equivalente.

4. Sulla base della documentazione di cui al comma 3, a ciascun ente gestore è concesso un finanziamento il cui importo complessivo è determinato come segue:

a) una quota fissa a copertura degli oneri di docenza, direzione e organizzazione amministrativa dei corsi, per un importo pari a 1.100,00 euro per i corsi con durata di venti ore, a 1.500,00 euro per i corsi con durata di trenta ore e a 1.800,00 euro per i corsi con durata di trentasei ore;

b) una quota aggiuntiva di 30,00 euro per allievo, elevabile, in caso di effettuazione di esami e rilascio delle relative certificazioni, fino ad un massimo di 75,00 euro per allievo per i corsi di tipo A e fino a un massimo di 95,00 euro per allievo per i corsi di tipo B e C.

Art. 6.

Contributo individuale per l'acquisto di attrezzature informatiche

1. Gli enti gestori dei corsi di base di cui all'art. 3 comunicano all'Amministrazione regionale, entro il termine stabilito dai bandi, i nominativi degli allievi che hanno acquisito l'attestato ovvero la certificazione di cui all'art. 5, comma 3.

2. A ciascuno degli allievi di cui al comma 1 è concesso un contributo per l'acquisto di attrezzature informatiche, entro il limite del 50 per cento della spesa sostenuta, elevabile al 75 per cento a favore delle persone a basso reddito individuate ai sensi del comma 3, entro il limite massimo di 750,00 euro.

3. La soglia di reddito per l'ammissibilità ai contributi quantificati mediante l'applicazione dell'aliquota maggiorata è fissata in sede di bando, con riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente - I.S.E.E.

4. L'entità del contributo è determinata tenuto conto dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili a bilancio in relazione al numero dei soggetti di cui al comma 2.

5. Ai fini della concessione del contributo, l'Amministrazione regionale corrisponde a ciascuno dei soggetti di cui al comma 2, per il tramite dell'ente gestore del corso frequentato, un buono-acquisto di valore pari all'entità del contributo, personalmente intestato al beneficiario, da utilizzare in un'unica soluzione entro il termine indicato dal bando, per effettuare l'acquisto di attrezzature informatiche presso uno dei rivenditori del Friuli-Venezia Giulia che hanno aderito all'azione promozionale definita dal Piano.

6. All'atto dell'acquisto, il titolare del buono è tenuto unicamente al versamento al rivenditore di una somma pari alla differenza tra il prezzo di vendita e il valore del buono.

7. L'Amministrazione regionale provvede al pagamento della somma corrispondente al valore del buono direttamente ai rivenditori autorizzati di cui all'art. 7.

Art. 7.

Rivenditori autorizzati

1. I rivenditori di apparecchiature informatiche del Friuli-Venezia Giulia che intendono collaborare alla realizzazione del Piano esprimono la propria adesione mediante presentazione alla direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace di una dichiarazione con la quale si impegnano a partecipare all'azione promozionale dell'Amministrazione regionale nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, ed in particolare a:

a) effettuare la vendita di personal computer portatili o da tavolo, nuovi di fabbrica, scelti da acquirenti che siano intestatari del buono-acquisto regionale di cui all'art. 6, comma 5, e dotati di unità centrale e unità disco rigido interna, sistema operativo adatto a ospitare software applicativi di produttività o gestionali, predisposizione per accesso a Internet;

b) praticare sul prezzo di vendita del prodotto, concordato sulla base della normale trattativa commerciale, uno sconto equivalente a quello indicato dal buono-acquisto presentato dall'acquirente, nel limite massimo indicato nel buono;

c) ritirare il buono-acquisto presentato dall'acquirente previa verifica della coincidenza tra i dati identificativi forniti dall'acquirente, consistenti nel nominativo del beneficiario e nel codice numerico del buono-acquisto, e i corrispondenti dati forniti al rivenditore dall'Amministrazione regionale;

d) trasmettere all'Amministrazione regionale copia delle fatture di vendita, unitamente agli originali dei corrispondenti buoni-acquisto, entro i termini indicati dal bando;

e) utilizzare le procedure di comunicazione stabilite dall'Amministrazione regionale per l'identificazione delle operazioni di vendita effettuate in attuazione del Piano e per le modalità di accreditamento delle somme da ricevere dall'Amministrazione stessa a titolo di rimborso delle agevolazioni praticate ai beneficiari del contributo regionale.

2. I rivenditori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 sono inseriti in un elenco di rivenditori autorizzati che viene pubblicato sul sito internet della Regione.

Capo II

INTERVENTI PER LA DOTAZIONE E IL POTENZIAMENTO DI POSTAZIONI INFORMATICHE ATTREZZATE APERTE ALLA FRUIZIONE PUBBLICA

Art. 8.

Iniziative ammissibili a contributo e beneficiari

1. L'Amministrazione regionale, in coerenza con le indicazioni del Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica, provvede all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2, comma 2, lettere c) e d) della legge mediante:

a) la concessione di contributi per la dotazione o il potenziamento funzionale di postazioni informatiche attrezzate e dotate di sistemi di sicurezza e servizi di navigazione differenziata, aperte alla fruizione pubblica gratuita;

b) la concessione di contributi a sostegno delle iniziative didattiche per l'apprendimento di nozioni informatiche di livello avanzato o specialistico e per il conseguimento delle relative certificazioni, espressamente rivolte alla qualificazione del personale addetto a postazioni con le caratteristiche di cui alla lettera a).

2. Le iniziative didattiche di cui al comma 1, lettera b) si realizzano mediante la partecipazione degli operatori a corsi della durata minima di quarantotto ore aventi le caratteristiche didattiche e organizzative descritte nell'allegato B, realizzate dagli enti rientranti nelle categorie definite all'art. 4, comma 1, lettere a) e b).

3. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1, lettera a) i soggetti che, appartenendo a una delle seguenti categorie, dichiarino di disporre, di volersi dotare o di voler potenziare una postazione informatica attrezzata aperta alla fruizione pubblica gratuita da parte dei cittadini che ne facciano richiesta:

a) enti locali che già dispongono di sedi di servizi culturali e sociali accessibili al pubblico;

b) enti pubblici o privati gestori di centri di aggregazione giovanile, centri per anziani o centri di attività e servizi sociali a fruizione pubblica.

Art. 9.

Tipologia delle spese ammissibili

1. Sono ammissibili ai contributi di cui all'art. 8, comma 1:

a) entro il limite massimo di euro 5.000,00, le spese direttamente riferibili alla dotazione o al potenziamento di una postazione informatica attrezzata con le caratteristiche ivi indicate, ed in particolare le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di apparecchiature informatiche dotate di sistemi di sicurezza e di sistemi e servizi di navigazione differenziata nonché per l'assistenza tecnica all'installazione e al funzionamento di programmi per la gestione di dati su rete;

b) le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di cui all'art. 8, comma 2, comprendenti i costi di iscrizione, le spese per l'acquisto di testi e materiale di studio e quelle per l'acquisizione delle certificazioni finali.

2. Rimangono a carico dell'ente gestore della postazione informatica attrezzata tutti i costi di funzionamento e di manutenzione della stessa.

Art. 10.

Presentazione delle domande

1. All'attuazione degli interventi di cui al presente capo si provvede mediante l'emanazione di bandi che fissano le modalità e i termini di presentazione delle domande.

2. Le domande devono essere accompagnate dal preventivo di spesa dell'azienda fornitrice, recante la descrizione tecnica delle apparecchiature e dei servizi da acquistare e, ai fini dell'accesso ai contributi di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), da una relazione descrittiva delle iniziative didattiche, corredata del relativo preventivo di spesa.

Art. 11.

Entità del contributo e modalità di erogazione

1. L'entità del contributo per le iniziative aventi ad oggetto la dotazione o il potenziamento funzionale di postazioni informatiche attrezzate è determinata, in relazione all'entità delle risorse disponibili, entro i seguenti limiti percentuali riferiti all'ammontare delle spese di cui all'art. 9, comma 1, lettera a):

a) entro il limite del 60 per cento, per importi di spesa inferiori o pari a euro 2.500,00;

b) entro il limite del 30 per cento, per importi di spesa superiori a euro 2.500,00 fino all'importo massimo di spesa ammissibile pari a euro 5.000,00.

2. L'entità del contributo per le iniziative didattiche è determinata nella misura massima di euro 400,00 per ciascun operatore che abbia conseguito la certificazione finale a seguito di uno dei corsi di cui all'art. 8, comma 2.

3. All'erogazione del contributo si provvede a seguito della presentazione da parte del beneficiario, entro il termine stabilito con il decreto di concessione, della attestazione recante il regolare espletamento dell'attività e della documentazione giustificativa della spesa, come prevista dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA DOTAZIONE TECNOLOGICA DEL SISTEMA SCOLASTICO REGIONALE.

Capo I

CRITERI E MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 12.

Oggetto e beneficiari degli interventi

1. Gli interventi di cui all'art. 6 della legge sono attuati mediante la concessione alle istituzioni scolastiche di contributi sulle spese di investimento da esse sostenute per acquisire ed installare attrezzature informatiche, dotate di sistemi di navigazione differenziata, di programmi applicativi e di sistemi di sicurezza, nonché per provvedere alla qualificazione specialistica degli operatori scolastici addetti alla gestione dei servizi informatici di rete.

Art. 13.

Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, redatte in conformità al modello di cui all'allegato C e sottoscritte dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica interessata, sono presentate alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio istruzione e orientamento entro il giorno 1° marzo di ogni anno, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6 della legge regionale n. 7/2000.

2. Le domande sono corredate dal preventivo analitico della spesa prevista e dall'indicazione delle finalità dell'iniziativa, in rapporto agli obiettivi di arricchimento dell'offerta formativa e di miglioramento organizzativo e gestionale indicati dall'art. 6, comma 2, della legge.

Art. 14.

Spese ammissibili ed entità del contributo

1. Sono ammissibili a contributo:

a) le spese aventi ad oggetto l'acquisto e l'installazione di apparecchiature e attrezzature informatiche, dotate di sistemi e servizi di navigazione differenziata, e di programmi applicativi e di sistemi di sicurezza, ivi compresi quelli che utilizzano sistemi operativi open source, entro il limite massimo di 4.000,00 euro;

b) le spese per la qualificazione specialistica degli operatori scolastici addetti alla gestione dei servizi informatici di rete, ivi compresi anche gli eventuali servizi di consulenza ed assistenza tecnica previsti a supporto dell'intervento qualificativo, entro il limite massimo di 1.000,00 euro.

2. L'entità del contributo è determinata, sulla base del preventivo di spesa e in relazione all'entità delle risorse disponibili, in un importo non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile.

Art. 15.

Criteri di priorità

1. Qualora il fabbisogno finanziario per il soddisfacimento delle domande di contributo riconosciute ammissibili ecceda l'importo delle risorse disponibili, si provvede al soddisfacimento delle domande stesse applicando, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

a) istituzioni scolastiche che non hanno beneficiato nell'esercizio precedente di contributi regionali concessi per le finalità della legge;

b) istituzioni scolastiche secondarie;

c) istituzioni scolastiche primarie;

d) istituzioni scolastiche dell'infanzia, con priorità per quelle con il maggior numero di alunni iscritti nell'anno scolastico in corso.

Art. 16.

Modalità di erogazione

1. All'erogazione del contributo si provvede a seguito della presentazione da parte del beneficiario, entro il termine stabilito con il decreto di concessione, della documentazione giustificativa della spesa, come prevista dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Norma transitoria

1. In via di prima applicazione, le domande dirette all'ottenimento dei contributi di cui all'art. 12 sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(*Omissis*)

Visto, il Presidente: ILLY

06R0638

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 ottobre 2006, n. 0316/Pres.

Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale n. 14/2003, art. 6, comma 4. Approvazioni modifiche.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 45 dell'8 novembre 2006)

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto 3 marzo 2006, n. 062/Pres. con il quale è stato approvato il «Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, art. 6, comma 4»;

Visto l'art. 8 del suddetto regolamento relativo ai parametri produttivi dei vigneti giovani ed in particolare i commi 2 e 3;

Considerato che, a termini dell'art. 1, comma 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune di mercato vitivinicolo la campagna vitivinicola inizia il 1° agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio dell'anno successivo;

Atteso che normalmente, l'impianto di un vigneto nel caso di posa a dimora di barbatelle, si effettua nei mesi primaverili che vanno da marzo a giugno come pure, talvolta, in alcune località della Regione, anche nei mesi di novembre e dicembre, mentre impiegando piantine in vaso allo stato vegetativo l'impianto può essere realizzato anche nel mese di luglio;

Considerato che, facendo riferimento alla campagna viticola per quanto concerne l'entrata in produzione di un vigneto giovane, alla luce delle diverse tempistiche di impianto, si può porre i produttori nella condizione di rivendicare produzioni che taluni vigneti in molti casi non sono in grado di conseguire;

Ritenuto, pertanto, di elevare di una campagna viticola la decorrenza della entrata in piena produzione di un vigneto come pure quella relativa al primo periodo giovanile dello stesso;

Sentite le Camere di commercio della Regione, le organizzazioni professionali agricole e gli organismi vitivinicoli operanti sul territorio regionale;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2360 del 6 ottobre 2006;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al «Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT)», in esecuzione della legge regionale n. 14/2003, art. 6, comma 4, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 20 ottobre 2006

ILLY

Modifiche al Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, art. 6, comma 4.

Art. 1.

Modifiche all'art. 8
del decreto del Presidente della Regione n. 062/2006

1. Al comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 3 marzo 2006, n. 62/Pres. la parola «terza» è sostituita dalla parola «quarta».

2. Al comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 62/2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la campagna viticola nel corso della quale viene eseguito l'impianto e quella successiva sono pari a zero»;

b) alla lettera b) la parola «prima» è sostituita dalla parola «seconda»;

c) alla lettera c) la parola «seconda» è sostituita dalla parola «terza»;

d) alla lettera d) la parola «terza» è sostituita dalla parola «quarta».

Visto, il Presidente: ILLY

0670682

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 ottobre 2006, n. 0317/Pres.

Legge regionale n. 45/1985, art. 2 - Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «venti impetuosi» verificatosi nella provincia di Pordenone il 29 giugno 2006 e delimitazione dei territori danneggiati.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell'8 novembre 2006)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 «Nuovo fondo di solidarietà nazionale»;

Vista la legge 3 agosto 2004, n. 204;

Vista la legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 recante «Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale»;

Considerato che il 29 giugno 2006 la provincia di Pordenone è stata interessata da «venti impetuosi», evento calamitoso che per la sua intensità ha arrecato notevoli danni alle strutture aziendali;

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati dalla direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna tramite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pordenone;

Vista la DGR 29 settembre 2006, n. 2290, recante all'oggetto «decreto legislativo n. 102/2004, art. 6, comma 1 e legge n. 204/2004: Richiesta allo Stato di dichiarazione dell'esistenza di eccezionale avversità atmosferica per l'evento venti impetuosi verificatosi in provincia di Pordenone il 29 giugno 2006. Delimitazione dei territori danneggiati ed individuazione delle provvidenze da applicare» di cui è stata inoltrata copia al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota prot. RAF/9/7.13/101667 del 16 ottobre 2006;

Ravvisata la necessità di applicare il disposto dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e ritenuto di dover emanare il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla precitata legge regionale n. 45/1985, all'evento «venti impetuosi» verificatosi nella provincia di Pordenone il 29 giugno 2006;

Decreta:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta avversità atmosferica di carattere eccezionale l'evento «venti impetuosi» verificatosi nella provincia di Pordenone il 29 giugno 2006;

2. È delimitato come territorio danneggiato i comuni e le località riportati nel prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, unitamente alla specificazione delle provvidenze da applicare tra quelle previste dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

3. Nelle località danneggiate dei comuni di cui al precedente punto 2. si potranno concedere tutte le provvidenze previste dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 7 e 9 della legge stessa;

4. Le domande per il conseguimento delle provvidenze di cui ai punti 2. e 3. dovranno essere presentate, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pordenone, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionali avversità atmosferiche per l'evento «venti impetuosi» verificatosi nella provincia di Pordenone il 29 giugno 2006. Detto termine è previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 20 ottobre 2006

ILLY

«Venti impetuosi» del 29 giugno 2006

PROVINCIA DI PORDENONE

Comuni, località interessate dall'evento e provvidenze invocate

Comuni danneggiati	Località danneggiate	Provvidenze invocate d.lgs. n. 102/04
Aviano	Intero territorio comunale	art. 5, comma 3
Budoia	Intero territorio comunale	art. 5, comma 3
Fontanafredda	Intero territorio comunale	art. 5, comma 3
Maniago	Intero territorio comunale	art. 5, comma 3
Montereale Valcellina	Intero territorio comunale	art. 5, comma 3
Pinzano al Tagliamento	Intero territorio comunale	art. 5, comma 3
Polcenigo	Intero territorio comunale	art. 5, comma 3
Roveredo in Piano	Intero territorio comunale	art. 5, comma 3
San Giorgio della Richinvelda	Intero territorio comunale	art. 5, comma 3
San Martino al Tagliamento	Intero territorio comunale	art. 5, comma 3
San Quirino	Intero territorio comunale	art. 5, comma 3
Vivaro	Intero territorio comunale	art. 5, comma 3
Zoppola	Intero territorio comunale	art. 5, comma 3

Visto, il Presidente: ILLY

06R0683

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2006, n. 40.

Istituzione del Registro regionale dei donatori di midollo osseo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 71 del 6 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Registro regionale dei donatori di midollo osseo

1. La Regione in attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 2001, n. 52 (Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo) istituisce il Registro regionale dei donatori di midollo osseo presso il Centro regionale di immunoematologia e tipizzazione tissutale della ASL di L'Aquila.

Art. 2.

F i n a l i t à

1. Il Registro regionale dei donatori di midollo osseo promuove la ricerca dei donatori non consanguinei e coordina i Centri operanti nella Regione per il reclutamento dei donatori volontari di midollo osseo.

Art. 3.

Riconoscimento della rilevanza sociale dell'ADMO della Regione Abruzzo

1. L'Associazione donatori di midollo osseo della Regione Abruzzo collabora con il Centro regionale di immunoematologia e tipizzazione tissutale della ASL de L'Aquila e con i Centri di reclutamento dei donatori volontari al fine di favorire la donazione e l'aggiornamento del Registro regionale.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta spese aggiuntive per l'istituzione del Registro dei donatori di midollo osseo.

2. La spesa inerente la gestione del Centro regionale di immunoematologia e di tipizzazione tissutale della ASL di L'Aquila, trova copertura nel contributo finalizzato che annualmente viene corrisposto alla medesima azienda in sede di riparto del Fondo sanitario regionale.

Art. 5.

Modifiche ed integrazioni leggi regionali n. 41/2004 e n. 95/1999

1. L'art. 16 della legge regionale 17 novembre 2004, n. 41, concernente «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (legge finanziaria regionale 2004) e alla legge regionale 26 aprile 2004, n. 16 (bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 - bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo)», è sostituito con il seguente:

«1. All'art. 97 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:

5-bis. La liquidazione del contributo per l'anno 2004 può essere effettuata anche per le associazioni che hanno presentato il rendiconto successivamente al 31 marzo 2004.

5-ter. Il comma 1, dell'art. 1 della legge regionale 27 ottobre 1999, n. 95 è sostituito con il seguente:

1. La Regione Abruzzo concede contributi alle associazioni iscritte al registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 37/1993, la cui attività statutaria risulti effettivamente rivolta al sostegno delle persone disabili».

2. All'art. 97 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 concernente «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004)», il comma 2, è così sostituito:

«2. All'art. 2 della legge regionale 95/1999 concernente: Contributi ad alcune associazioni con scopi sociali o socio-assistenziali per disabili dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Alla liquidazione dei contributi previsti dalla presente legge provvede la Direzione qualità della vita, beni e attività culturali, sicurezza a promozione sociale, politiche giovanili, immigrazione, economia solidale, partecipazione e consumo critico, politiche per la pace per le associazioni che prevedono nel proprio statuto attività socio-assistenziali e la Direzione sanità per le associazioni che prevedono nel proprio statuto attività di tipo sanitario».

3. Dopo l'art. 2, della legge regionale 27 ottobre 1999 n. 95, viene aggiunto il seguente:

«Art. 2 bis — 1. A partire dall'esercizio 2006 il riparto dei contributi di cui al comma 1, dell'art. 1 viene determinato come segue:

il 60% in proporzione diretta al periodo di iscrizione al registro del volontariato, con arrotondamento all'anno (per difetto se inferiore o pari a sei mesi, per eccesso se superiore);

il 40% in proporzione diretta al volume di spesa degli ultimi tre anni, con arrotondamento alle centinaia di euro. Il contributo complessivo per ciascuna Associazione non può essere superiore a 30.000,00».

4. L'art. 3 della legge regionale 95/1999 è sostituito con il seguente:

«Art. 3. — 1. Le associazioni di cui all'art. 1 sono tenute a presentare al Servizio che dispone la liquidazione dei contributi, una dettagliata relazione e rendicontazione da cui risulti la destinazione delle somme percepite.

2. L'erogazione dei contributi di competenza viene disposta solo dopo l'acquisizione ed il controllo del rendiconto dell'anno precedente.

3. Il mancato o l'irregolare utilizzo parziale o totale delle somme liquidate nel precedente anno finanziario comportano la restituzione delle stesse o la compensazione con i contributi da liquidare per l'anno di competenza».

5. Le associazioni di cui all'art. 1, della legge regionale 95/1999, comma 1, devono inviare apposita istanza di contributo alla direzione competente entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo della legge annuale di bilancio. Per il solo anno 2006, l'istanza di cui al precedente capoverso deve essere inviata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo della presente legge. La liquidazione del contributo per l'anno 2006 può essere effettuata anche per le associazioni che hanno presentato il rendiconto, del contributo concesso per l'anno 2005, successivamente al 31 marzo 2006.

Art. 6.

Sospensione disposizioni legge regionale n. 98/1999

1. Per l'anno 2006 le disposizioni previste nell'art. 12 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98 sono sospese.

Art. 7.

Modifica art. 15 legge regionale n. 29/2006

1. Al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 29/2006 le parole «sono annualmente assegnati contributi nello stesso importo di quello erogato nell'anno 2005» sono così modificate:

«sono annualmente assegnati contributi nello stesso importo di quello ultimo erogato».

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Lo stanziamento di € 85.000,00 iscritto per l'esercizio 2006 nell'ambito della UPB 13.02.001, sul cap. 22426 denominato: «Interventi in conto capitale a favore di cittadini extracomunitari immigrati - legge regionale 10/1999 e legge regionale 79/1995», è utilizzato esclusivamente per l'erogazione dei contributi concernenti l'acquisto della prima casa ai cittadini extracomunitari che hanno presentato la relativa domanda entro il 31 dicembre 2002 e che risultano collocati in apposita graduatoria disposta in ordine cronologico.

2. Lo scorrimento della graduatoria di cui al comma 1 del presente articolo è previsto fino a concorrenza dell'importo iscritto in bilancio sul cap. 22426, UPB 13.02.001.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 4 dicembre 2006

DEL TURCO

06R0688

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2006, n. 41.

Proroga dei termini di scadenza delle domande per il permesso a costruire o D.I.A. per il recupero edilizio dei sottotetti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 71 del 6 dicembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Termini di scadenza

1. Al comma 9 dell'art. 85 della legge regionale n. 15/2004 come modificato dall'art. 9 della legge regionale n. 32/2004 e dall'art. 49 della legge regionale n. 41/2004 e sostituito integralmente dall'art. 256 della legge regionale n. 6/2005 relativo a «Norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti» il primo capoverso è così riformulato:

«9. Le domande per il permesso di costruire o D.I.A. devono essere inoltrate al comune di residenza entro il 31 ottobre 2007».

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Il comma 11 dell'art. 256 della legge regionale n. 6/2005 è così sostituito:

«Le entrate di cui al comma 10 del presente articolo sono finalizzate e ripartite sui capitoli di seguito elencati nella stessa percentuale fino a concorrenza degli importi sotto indicati:

Per l'importo di Euro 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 272421 U.P.B.

Per l'importo di Euro 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 271600 U.P.B. 05.01.001 denominato: «legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa». Spese per la gestione ordinaria».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 4 dicembre 2006

DEL TURCO

06R0689

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2006, n. 42.

Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 71 del 6 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO

Art. 1.

Conferimento di funzioni ai comuni

1. La Regione conferisce ai comuni costieri le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, delegate alle regioni con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) conferite con l'art. 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) riguardanti l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 12 del Regolamento Codice della navigazione e in particolare il rilascio del parere relativo alla facile rimovibilità delle opere demaniali marittime.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è strumentale rispetto alle funzioni esplicitamente enunciate all'art. 4 comma 1 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative) e già conferite ai comuni.

Art. 2.

Modifiche del comma 2 dell'art. 15, legge regionale n. 141/1997

1. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 141/1997, è sostituito dal seguente:

«2. Fino all'approvazione dei Piani Demaniali Comunali (P.D.C.) con le procedure stabilite nel Piano del Demanio Marittimo regionale (P.D.M.), approvato con verbale del Consiglio regionale n. 141 del 29 luglio 2004, o all'adeguamento del Piano Spiaggia Comunale, con le medesime procedure, per i comuni già dotati di tale strumento, si applicano le seguenti norme di salvaguardia per il rilascio di nuove concessioni:

a) i comuni forniti di Piano Spiaggia Comunale, alla data di approvazione del P.D.M. regionale, applicano le prescrizioni del medesimo Piano Spiaggia purché non siano in contrasto con le norme del P.D.M. regionale;

b) ai comuni che hanno adottato il Piano Demaniale Comunale è consentito il rilascio delle concessioni a carattere stagionale o temporaneo per l'esercizio di attività ricreative, ovvero per lo svolgimento di manifestazioni in genere. Le attività ricreative comprendono anche l'ombreggio e/o la messa a disposizione di sedie e lettini da spiaggia. Le concessioni rilasciate possono avere un fronte mare non superiore a m. 50 e sono senza diritto di insistenza. È consentita, previa autorizzazione, e nel rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa del P.D.M., l'installazione temporanea di modesti manufatti da adibire a rimessaggio di attrezzature e servizi, connessi funzionalmente alle attività sopra citate, con l'obbligo di rimozione alla scadenza della concessione. I comuni, con proprio regolamento, stabiliscono i termini di presentazione delle domande e procedono ad istruire le domande pervenute secondo quanto stabilito all'art. 37 del Codice della Navigazione;

c) le prescrizioni di cui alla lettera b) si applicano anche ai comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste».

Art. 3.

Esercizio del potere sostitutivo

1. La Regione esercita il potere sostitutivo, nei riguardi dei comuni che non abbiano approvato il Piano del Demanio Marittimo Comunale entro i termini previsti all'art. 14 della legge regionale n. 141/1997.

2. La Direzione turismo e attività sportive provvede alla nomina dei Commissari *ad acta*, scelti tra il personale ritenuto idoneo interno alla provincia territorialmente competente, su indicazione della provincia medesima. Il Commissario, per la redazione del Piano, potrà avvalersi di gruppi di progettazione interni alla provincia e il relativo compenso è a carico del comune inadempiente.

3. Il potere sostitutivo attribuito al Commissario *ad acta* rimane comunque sospeso, dopo la nomina, in caso di avvio da parte dei comuni del procedimento e fino alla conclusione dello stesso nei termini previsti e stabiliti dalla Direzione regionale turismo e attività sportive.

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI INCENTIVAZIONE DELL'ECONOMIA TURISTICA

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo)

1. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo) è abrogato.

2. I Consorzi regionali fidi costituiti da cooperative di garanzia finalizzate alla costituzione e integrazione dei Fondi rischi, esercenti attività turistico-sportive, che hanno beneficiato dei contributi regionali previsti dal comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 77/2000, per il tramite delle cooperative di garanzia dei commercianti e che non si adeguano alle disposizioni previste dall'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) possono restituire alle suddette cooperative i contributi percepiti a tale titolo, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

*Determinazione per l'anno 2006
del fondo di cui all'art. 4 della legge regionale n. 77/2000*

1. La dotazione del Fondo di cui all'art. 4, comma 5 della legge regionale n. 77/2000 è presuntivamente stabilita per l'anno 2006 in € 10.000.000,00.

2. Ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge regionale n. 77/2000 il Fondo di cui al comma 1 è finanziato con i rientri di cui alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 50 (Normativa organica sul turismo) e con le economie derivanti dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424 (Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico).

3. Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, nello stato di previsione dell'entrata è iscritto lo stanziamento di € 6.000.000,00 sul capitolo 34020, U.P.B. 04.02.002, denominato: «Fondi derivanti dai rientri di cui alla legge regionale n. 50/1980 destinati al finanziamento del Fondo di dotazione finanziaria previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 77/2000».

4. Nello stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 6.000.000,00 sul capitolo 242432, U.P.B. 09.02.002, denominato «Trasferimento alla FIRA delle risorse di cui all'art. 4 della legge regionale n. 77/2000 - Fondo di dotazione».

Lo stanziamento iscritto nella spesa può essere utilizzato previo accertamento della relativa entrata.

6. Al finanziamento della restante quota del Fondo di dotazione di cui al comma 1, pari ad € 4.000.000,00, si fa fronte con la quota parte delle economie vincolate effettivamente accertate e relative al capitolo di bilancio 242441, U.P.B. 09.02.002 denominato: «Interventi per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico» derivanti dalla legge n. 424/1989.

7. Alla necessaria reinscrizione dei fondi di cui al comma 6 si provvede con apposito provvedimento dirigenziale, su richiesta della Direzione turismo e attività sportive, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e della legge di bilancio per l'esercizio 2006, sulla base delle economie effettivamente accertate.

Art. 6.

Autorizzazione utilizzo fondi per la promozione turistica

1. Per le finalità ed i programmi di cui alla legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo) possono essere utilizzati anche eventuali fondi per la promozione turistica di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo).

Art. 7.

Finalizzazione di risorse per il settore Turismo

1. La Giunta regionale, con proprio atto, su proposta della Direzione regionale turismo ed attività sportive, fissa i criteri per l'utilizzo delle risorse iscritte nei pertinenti capitoli del bilancio regionale con legge regionale 31 dicembre 2005 n. 47, (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - Bilancio pluriennale 2006 - 2008) così come modificata dalla legge regionale 25 ottobre 2006, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 2005, n. 46 e alla legge regionale 31 dicembre 2005, n. 47), finalizzate al funzionamento del Comitato di Coordinamento dei Grandi eventi sportivi e alla promozione della XVI edizione dei giochi del Mediterraneo.

Art. 8.

*Abrogazione dell'art. 143 della legge regionale
8 febbraio 2005, n. 6 (legge finanziaria 2005)*

1. L'art. 143 della legge regionale 8 febbraio 2005 n. 6 (legge finanziaria 2005) è abrogato.

Capo III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ SPORTIVE

Art. 9.

*Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2000, n. 20
(Testo unico in materia di sport ed impiantistica sportiva)*

1. L'art. 38 della legge regionale 7 marzo 2000, n. 20, (Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva) è sostituito dal seguente:

«Art. 38 (*Agevolazioni finanziarie*). — 1. In attuazione dei principi indicati all'art. 37, la Giunta regionale, nell'ambito della disponibilità prevista nello stanziamento del bilancio dell'esercizio finanziario di riferimento, è autorizzata a:

a) concedere contributi in conto capitale, quale cofinanziamento per le iniziative in ambito di impiantistica sportiva, nel limite massimo del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, da contenere comunque entro il limite previsto dalla tabella A di cui all'art. 39;

b) concedere contributi in conto interesse, nel limite dell'abbattimento complessivo degli stessi, mediante convenzione di cui al comma 2, in relazione ai mutui da contrarre dai soggetti beneficiari con l'Istituto convenzionato.

2. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 1, la giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Istituto per il Credito sportivo o altri Istituti di credito, a condizioni non meno favorevoli, apposite convenzioni dirette ad assicurare le migliori condizioni per la concessione dei mutui agevolati ai beneficiari dei contributi di cui all'art. 39.

3. Nel quadro degli obiettivi previsti dalla presente legge, la giunta regionale è autorizzata a stipulare con il CONI apposita convenzione diretta a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale, nonché a garantire la migliore speditezza nelle attività poste in essere dai soggetti beneficiari dei contributi di cui all'art. 39.

4. Per finanziare le attività di cui al presente titolo è prevista una quota pari al 90% della disponibilità prevista nello stanziamento del bilancio, come indicato al comma 9 dell'art. 60.

5. Nel caso le richieste pervenute non consentano il pieno utilizzo delle percentuali indicate al comma 9 dell'art. 60 le somme non utilizzate possono essere destinate ad ulteriori iniziative comunque concernenti interventi di impiantistica sportiva, entro i limiti della disponibilità finanziaria».

2. L'art. 39 della legge regionale n. 20/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 39 (*Soggetti beneficiari*). — 1. Sono destinatari delle provvidenze indicate nel presente Titolo XI i comuni singoli, o associati, o in consorzio, le Società e le Associazioni sportive, aventi personalità giuridica, regolarmente affiliate alle relative Federazioni sportive del CONI, gli Enti di Promozione sportiva, aventi personalità giuridica, riconosciuti dal CONI e le loro società e associazioni, con personalità giuridica, regolarmente affiliate nonché le Federazioni sportive del CONI di cui alla seguente tabella A.

SOGGETTI BENEFICIARI E LIMITE
MASSIMO DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

TABELLA A

Comuni singoli o associati (abitanti residenti)	Importo massimo del contributo in conto capitale (Euro)
Fino a 3.000 ab.	40.000,00
da 3.001 a 10.000 ab.	60.000,00
da 10.001 a 100.000 ab.	100.000,00
oltre 100.000 ab.	150.000,00
Società ed associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive del CONI e Federazioni sportive del CONI	30.000,00
Enti di promozioni sportiva riconosciuti dal CONI e loro Società e Associazioni affiliate	30.000,00

3. L'art. 40 *bis* della legge regionale n. 20/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 40 *bis*. — 1. Per il solo anno 2006 le istanze di cui all'art. 40 sono considerate prodotte nei termini utili sempre che le stesse e la relativa documentazione, come prescritta, siano presentate, con le indicate modalità entro il termine di venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo della presente legge.».

4. Al comma quarto dell'art. 41 della legge regionale n. 20/2000 sono aggiunte, in fine, le parole «per i benefici di cui alla lettera b) o quelle che garantiscono un maggiore importo di cofinanziamento per i benefici di cui alla lettera a), del comma 1 dell'art. 38».

5. Dopo il quarto comma dell'art. 42 della legge regionale 20/2000 è aggiunto il seguente:

«4 *bis*. Per le richieste di contributo in conto capitale di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 38, fermo restando la presentazione della documentazione necessaria come prevista al presente titolo, per la erogazione dei benefici si provvede con determinazione del dirigente del servizio competente secondo le seguenti modalità:

a) il 50% del contributo in conto capitale a presentazione del certificato di inizio lavori;

b) l'ulteriore 50% di detto contributo a presentazione:

1) del certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge-quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni), dalla legge 11 febbraio 1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

2) del provvedimento di approvazione di detto certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo;

3) di apposito rendiconto delle somme spese e da spendere in relazione agli interventi effettuati, nonché apposita relazione acclarante i rapporti tra la Regione ed il beneficiario».

6. Al comma primo dell'art. 43 della legge regionale 20/2000 sono aggiunte, in fine, le parole «decorrenti dalla data di agibilità dell'impianto sportivo susseguente alla ultimazione degli interventi finanziati».

Art. 10.

Proroga del termine delle leggi regionali n. 50/2001 e n. 56/2001

1. Il termine per l'inizio dei lavori, per gli interventi di cui alla legge regionale 28 settembre 2001, n. 50 (contributi a comuni per opere ed infrastrutture di rilevanza regionale) e di cui alla legge regionale 4 ottobre 2001, n. 56 (contributi ai piccoli comuni per opere ed infrastrutture) rifinanziate con leggi regionali n. 7/2003 (legge finanziaria 2003), n. 15/2004 (legge finanziaria 2004), n. 6/2005 (legge finanziaria 2005) e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato fino al 30 giugno 2007.

Art. 11.

Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004/2006 della Regione Abruzzo).

1. Al comma 1 dell'art. 48 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004/2006 della Regione Abruzzo) le parole «all'Associazione Abruzzo sport S.r.l.» sono sostituite dalle parole «all'Azienda di Soggiorno e Turismo di Pescara, per il tramite del Commissario Liquidatore».

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 61 (Modifica ed integrazione delle leggi regionali n. 52/1977 e n. 8/1982 Potenziamento e funzionalità delegazione regionale Corpo Nazionale Soccorso Alpino ed annessa sezione per il soccorso speleologico).

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 61 (Modifica ed integrazione delle leggi regionali n. 52/1977 e n. 8/1982: potenziamento e funzionalità delegazione regionale Corpo nazionale soccorso alpino ed annessa sezione per il soccorso speleologico) è aggiunta la seguente:

«c-*bis*) la valorizzazione del patrimonio alpinistico abruzzese attraverso le diverse attività istituzionali del Club alpino italiano».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 4 dicembre 2006

DEL TURCO

06R0690

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2006, n. 43.

Disposizioni per disciplinare gli interventi e le competenze della Regione Abruzzo in relazione al grande evento dei XVI Giochi del Mediterraneo del 2009 di Pescara - Abruzzo, nonché del Campionato Europeo di Basket Femminile dell'anno 2007.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 71 del 6 dicembre 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La presente legge disciplina gli interventi e le competenze della Regione Abruzzo in relazione al grande evento dei XVI Giochi del Mediterraneo del 2009 di Pescara - Abruzzo, così come definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2005 e con il successivo decreto, integrativo del primo, del 29 dicembre 2005, nonché dell'Evento Campionato europeo di Basket femminile dell'anno 2007, così come definito dal Bureau Central della Federazione Internazionale che ha assegnato all'Italia, e quindi a Chieti, l'organizzazione della manifestazione.

2. La Regione Abruzzo, quale ente esponentiale della comunità e dell'intero territorio regionale abruzzese, favorisce la realizzazione e lo svolgimento degli eventi di cui al comma 1, quale occasione di sviluppo, nonché di scambio ed affratellamento con i Paesi del bacino del Mediterraneo e dell'Europa, oltre che di promozione dell'immagine turistica nazionale ed internazionale della Regione stessa.

3. La Regione disciplina con la presente legge anche la propria partecipazione nel Comitato Organizzatore dei predetti «Giochi del Mediterraneo», costituito con atto notarile del 16 novembre 2004, registrato a Pescara il 19 novembre 2004, al n. 101849 - Sezione 1, nonché nel Comitato Organizzatore del richiamato Campionato europeo di Basket femminile dell'anno 2007, costituito con atto notarile del 19 dicembre 2005, registrato a Chieti il 9 gennaio 2006, al n. 52 - sezione 1.

Art. 2.

Comitato di Coordinamento

1. La Regione coordina ed indirizza le attività degli enti locali e delle strutture pubbliche regionali interessate dallo svolgimento dei XVI Giochi del Mediterraneo, e del Campionato europeo di Basket femminile dell'anno 2007.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito un Comitato di coordinamento, composto dal vice presidente della giunta regionale e da due Consiglieri regionali, uno di maggioranza ed uno di minoranza, designati dalla commissione consiliare competente.

3. Il Comitato convoca i rappresentanti degli enti di volta in volta interessati, congiuntamente o disgiuntamente, per favorire la sollecita definizione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso eventuali accordi e intese, da attuare con provvedimenti della giunta regionale.

Art. 3.

C o m p e t e n z a

1. La giunta regionale adotta gli atti ed i provvedimenti; sottoscrive gli accordi e le intese inerenti l'attuazione della presente legge; è competente per tutto quanto riguarda lo svolgimento dei XVI Giochi del Mediterraneo del 2009 e del Campionato europeo di basket femminile dell'anno 2007.

Art. 4.

P r o g r a m m i

1. La direzione regionale competente, per rendere più efficaci e tempestivi gli interventi regionali destinati agli eventi di cui al

comma 1 dell'art. 1, richiede ai comitati organizzatori i programmi di attuazione delle strutture e delle attività inerenti l'organizzazione e lo svolgimento degli eventi stessi.

2. Per l'anno 2006, il programma è trasmesso entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, per le annualità successive, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

3. La giunta regionale adotta l'elenco dei comuni interessati dallo svolgimento dei XVI Giochi del Mediterraneo, e ne cura la pubblicazione.

4. L'elenco di cui al comma 3 può essere aggiornato solo in casi straordinari su indicazione del Comitato organizzatore.

Art. 5.

Villaggio Mediterraneo

1. Il Villaggio Mediterraneo per l'ospitalità degli atleti concorrenti ai XVI Giochi del Mediterraneo e delle delegazioni dei Paesi partecipanti, riconosciuto come opera di interesse generale, è ubicato in Chieti.

2. Il comune di Chieti è l'Ente promotore della realizzazione e della predisposizione del Villaggio Mediterraneo.

3. La giunta regionale stabilisce, nel caso si renda necessario, procedure accelerate per favorire la realizzazione del Villaggio Mediterraneo, per quanto di competenza regionale, anche attraverso conferenze di servizio e conseguenti accordi di programma.

4. La realizzazione della viabilità connessa al Villaggio Mediterraneo è obiettivo prioritario per la Regione, in particolare per il raccordo tra le strutture viarie esistenti e il sito di ubicazione del Villaggio Mediterraneo.

5. La competenza ad esperire tutte le procedure amministrative necessarie per la realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali relative al Villaggio Mediterraneo, anche se finanziate con fondi regionali e degli enti locali, nonché per la realizzazione del Villaggio Mediterraneo con riferimento ai procedimenti amministrativi in materia urbanistica ed espropriativi, è attribuita al Commissario delegato di cui all'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile».

6. Al fine di favorire il riutilizzo delle strutture rivenienti dalla realizzazione del «Villaggio Mediterraneo», destinate a finalità pubblicistiche, l'Azienda U.S.L. di Chieti è autorizzata, anche in deroga all'art. 61 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7, ad utilizzare i corrispettivi ovvero i valori derivanti dalle dismissioni patrimoniali per destinarli all'acquisto o alla permuta delle strutture di cui sopra.

Art. 6.

Rappresentanza della Regione

1. Per le relazioni esterne e di rappresentanza, la Regione Abruzzo si avvale dei propri rappresentanti in seno all'Ufficio di Presidenza del Comitato Organizzatore dei XVI Giochi del Mediterraneo, individuati nel vice Presidente della giunta regionale, con funzioni anche di vice Presidente del Comitato.

Art. 7.

Finanziamento Aeroporto d'Abruzzo

1. La Regione Abruzzo provvede per l'anno 2006 al finanziamento degli investimenti in conto capitale per il completamento ed il potenziamento infrastrutturale dell'Aeroporto d'Abruzzo.

2. Il soggetto beneficiario del finanziamento è individuato nella SAGA S.p.a. in qualità di soggetto gestore dello scalo aeroportuale, in forza di affidamento ricevuto dal Ministero dei trasporti e l'espletamento delle funzioni di stazione appaltante deve rispettare i principi indicati nel Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e seguenti modifiche ed integrazioni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati per l'esercizio finanziario 2006 in € 4.600.000,00 si provvede mediante le risorse iscritte nell'ambito della U.P.B. 06.02.200 cap. 182351 denominato: interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento.

4. L'art. 9 della legge regionale 15 novembre 2006, n. 39 è abrogato.

5. Gli effetti del presente articolo decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

Art. 8.

Interventi finanziari

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, valutati complessivamente per l'esercizio finanziario 2006 in € 5.500.000,00 si provvede per gli interventi relativi all'organizzazione dei XVI Giochi del mediterraneo mediante lo stanziamento di € 5.450.000,00 iscritto nell'ambito dell'U.P.B. 10.02.002 sul capitolo 92601 denominato: «Interventi per investimenti per l'organizzazione dei XVI Giochi del Mediterraneo 2009» e per gli interventi relativi all'organizzazione del Campionato Europeo di basket femminile dell'anno 2007 mediante lo stanziamento di € 1.050.000,00 iscritto dell'U.P.B. 10.02.002 sul capitolo 92602 denominato:

«Interventi per investimenti per l'organizzazione del Campionato Europeo femminile di Basket 2007». Al capitolo 324000 la partita n. 2 è ridotta di € 1.000.000,00.

2. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sui pertinenti capitoli con legge di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

3. Alle future erogazioni di contributi finalizzati all'organizzazione dei suddetti eventi sportivi si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo. La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 4 dicembre 2006

DEL TURCO

06R0691

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2006, n. 32.

Istituzione dell'ufficio del tutore pubblico dei minori.

(Pubblicata nell'ediz. straord.n. 28 al *Bollettino ufficiale della Regione Molise del 5 ottobre 2006*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dell'ufficio del tutore pubblico dei minori

1. La Regione, al fine di concorrere all'adozione di strumenti di protezione e pubblica tutela dei minori in attuazione delle disposizioni della legge 27 maggio 1991, n. 176, istituisce l'ufficio del tutore pubblico dei minori, di seguito denominato: «tutore dei minori».

Art. 2.

F u n z i o n i

1. Spetta al tutore dei minori:

a) vigilare sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali di tutela dei soggetti in età evolutiva e sull'applicazione ed attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidate alla competenza della Regione e degli enti locali;

b) vigilare sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali, in ambienti esterni alla propria famiglia, al fine di segnalare ai servizi sociali ed all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono immediati interventi d'ordine assistenziale o giudiziario;

c) vigilare sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da essa accreditate, per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) reperire, selezionare e preparare persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela, nonché dare consulenza e sostegno ai tutori o ai curatori nominati;

e) promuovere, in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni di volontariato, iniziative per la tutela dei diritti dei minori;

f) promuovere, in collaborazione con gli enti pubblici e privati interessati e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazione, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori;

g) esprimere pareri sui progetti di legge e sui provvedimenti amministrativi della Regione concernenti i minori;

h) collaborare con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed all'elaborazione dei dati relativi all'infanzia ed all'adolescenza, diffondendo la conoscenza dei relativi diritti;

i) vigilare sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche sotto i profili della percezione e della rappresentazione infantile e segnalare all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali violazioni;

l) segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo ed urbanistico;

m) promuovere programmi di sensibilizzazione, di formazione per gli operatori e di analisi relative al fenomeno della pedofilia, nonché iniziative tese a sviluppare nei minori la consapevolezza della percezione degli abusi subiti, con particolare riferimento a quelli di carattere sessuale.

2. Il tutore dei minori:

a) riferisce semestralmente alla giunta regionale sull'andamento dell'attività enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare;

b) presenta al Consiglio regionale, entro il 31 gennaio, una dettagliata relazione sull'attività svolta durante l'anno precedente e può essere sentito dalla competente Commissione consiliare.

Art. 3.

E l e z i o n e

1. Il tutore dei minori è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio regionale. È eletto il candidato che ottiene il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga tale maggioranza nelle prime tre votazioni, è eletto il candidato che dalla quarta votazione ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al Consiglio.

2. Il tutore dei minori deve essere elettore in un comune della Regione e non deve versare in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16. Deve essere, altresì, scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza o equipollente, oppure laurea in lettere, filosofia, psicologia, sociologia o equipollenti;

b) competenza giuridico-amministrativa in materia minorile, competenza nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani e dell'infanzia ed esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, alla prevenzione del disagio ed all'intervento sulla devianza minorile.

3. Il tutore dei minori dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta. Il suo mandato scade comunque con la cessazione del Consiglio regionale che lo ha eletto.

4. Quando si verifichi una delle cause di incompatibilità previste dal comma 2, il Consiglio regionale dichiara la decadenza del tutore dei minori, secondo le norme che regolano la decadenza dei consiglieri regionali.

5. L'incarico di tutore dei minori può essere revocato dal Consiglio regionale, con la medesima maggioranza raggiunta per l'elezione, per accertata inefficienza, se il tutore commette atti contrari alla legge ovvero se omette reiteratamente atti del suo ufficio.

Art. 4.

Organizzazione dell'ufficio

1. L'ufficio del tutore dei minori ha sede presso il Consiglio regionale.

2. Per l'esercizio delle funzioni, il tutore dei minori si avvale di una struttura, posta alle sue dipendenze funzionali, costituita con deliberazione dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne determina anche la relativa dotazione organica.

3. L'assegnazione del personale ha luogo da parte della giunta regionale, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, nell'ambito del ruolo del personale regionale. Qualora l'assegnazione riguardi personale in servizio presso il Consiglio regionale, il relativo provvedimento è adottato dall'ufficio di Presidenza, compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici consiliari.

4. Il tutore dei minori si avvale di mezzi e strutture adeguati messi a disposizione dal Consiglio regionale. Qualora il tutore dei minori ravvisi l'esigenza del funzionamento dell'ufficio in forma decentrata, lo stesso può avvalersi delle strutture e dei mezzi a disposizione dell'Amministrazione regionale.

5. Per lo svolgimento di specifiche attività contemplate dalla presente legge il tutore dei minori può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati e può coordinare la propria attività con il difensore civico nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 5.

Indennità

1. Al tutore dei minori spetta un'indennità pari al quaranta per cento di quella stabilita, ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i sindaci dei comuni di dimensione demografica pari a quella della Regione Molise, nonché il trattamento di missione previsto per i dirigenti regionali durante le trasferte effettuate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 6.

Dotazione finanziaria

1. Il tutore dei minori, per l'esercizio delle sue funzioni, dispone della dotazione finanziaria quantificata ed all'ufficio annualmente assegnata nel bilancio del Consiglio regionale.

2. Entro il 15 settembre di ogni anno il tutore dei minori sottopone all'approvazione dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il tutore dei minori presenta all'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto della gestione della dotazione finanziaria.

4. Per l'attuazione del programma di attività e per l'utilizzo della dotazione finanziaria, il tutore dei minori ha autonomia gestionale ed operativa.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 2 ottobre 2006

IORIO

06R0573

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2006, n. 33.

Ulteriori modifiche all'art. 2 della legge regionale 26 settembre 2005, n. 30.

(Pubblicata nell'ediz. straord. n. 28 al Bollettino ufficiale della Regione Molise del 5 ottobre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

1. All'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 settembre 2005, n. 30, nella novella, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'indennità di cui al comma 5 è commisurata all'importo massimo della retribuzione di posizione stabilita dal comma 4 dell'art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 gennaio 2004 relativo al personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003, secondo le seguenti percentuali:

a) personale inquadrato nella categoria «D», profili professionali «D1» = 50 per cento dell'importo massimo della retribuzione di posizione stabilita dal comma 4 dell'art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 gennaio 2004 relativo al personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003;

b) personale inquadrato nella categoria «D», profili professionali «D3» = 80 per cento dell'importo massimo della retribuzione di posizione stabilita dal comma 4 dell'art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 gennaio 2004 relativo al personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003.»;

b) al comma 11 le parole «I dipendenti accedono all'indennità di cui al comma 5 al maturare di due anni di servizio nella categoria e profilo professionale «D1» e «D3» e nel limite del contingente di posti pari a n. 195 della categoria e profilo professionale «D1» e n. 196 della categoria e profilo professionale «D3» corrispondente al personale di ruolo in servizio alla data del 31 dicembre 2004; «sono sostituite dalle parole «I dipendenti accedono all'indennità di cui al comma 5 al maturare di un anno di servizio nella categoria e profilo professionale «D1» e «D3» e nel limite dei contingenti di posti pari a: n. 195 della categoria e profilo professionale «D1» e n. 320 della categoria e profilo professionale «D3»»;

c) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis, I dipendenti già appartenenti alla categoria e profilo professionale «D1», che acquistano il possesso della categoria e profilo professionale «D3» prima della maturazione di un anno nella categoria di provenienza, accedono all'indennità di cui al comma 5 alla data di maturazione di un anno nella categoria «D». A tale data gli aventi diritto vengono inseriti nella graduatoria della categoria e profilo professionale «D1» fino alla maturazione di un anno nella categoria e profilo professionale «D3», secondo le disposizioni di cui al comma 11.»;

d) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. L'erogazione delle indennità secondo le percentuali di cui al comma 8 avviene dal compimento rispettivamente del primo e del secondo anno di anzianità nella categoria e profilo professionale di appartenenza».

Art. 2.

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con norma di variazione in sede di approvazione dell'assestamento di bilancio 2006.

2. È abrogata la legge regionale 29 agosto 2006, n. 22 (modifiche ed integrazioni all'art. 2 della legge regionale 26 settembre 2005, n. 30).

3. Gli effetti della presente legge decorrono dalla data di entrata in vigore della legge regionale 26 settembre 2005, n. 30.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 2 ottobre 2006

IORIO

06R0574

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2006, n. 34.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, concernente: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».

(Pubblicata nell'ediz. straord. n. 28 al *Bollettino ufficiale* della Regione Molise del 5 ottobre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 1 dell'art. 9-bis è sostituita dalla seguente:

«d) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata in Regione da almeno un anno»;

b) la lettera c) del comma 2 dell'art. 9-ter è sostituita dalla seguente:

«c) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata in Regione da almeno 1 anno»;

c) la lettera b) del comma 1 dell'art. 19 è sostituita dalla seguente:

«b) da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata nella provincia da almeno un anno. Inoltre ciascuna associazione designa, fino ad un massimo di tre, un numero di componenti che rappresentino ciascuno almeno un decimo del totale dei cacciatori residenti nella provincia ammessi ad esercitare attività venatoria negli ATC».

Art. 2.

1. La giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno verifica la consistenza numerica degli associati ed il radicamento territoriale delle associazioni venatorie riconosciute.

Art. 3.

1. La Consulta regionale e le Consulte provinciali, nonché i Comitati, di cui agli articoli 9-bis, 9-ter e 19 della legge regionale n. 19/1993, decadono dopo gli adempimenti di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 2 ottobre 2006

IORIO

06R0575

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2006, n. 35.

Incentivi per la conversione a metano o a GPL dei veicoli ad alta emissione di inquinanti.

(Pubblicata nell'ediz. straord. n. 28 al *Bollettino ufficiale* della Regione Molise del 5 ottobre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Al fine di promuovere politiche di sviluppo sostenibile e garantire la tutela dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare la Regione Molise destina, nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, la somma complessiva di euro 200.000,00 per l'erogazione di incentivi finalizzati alla conversione a metano o GPL di veicoli alimentati a benzina.

L'incentivo previsto per la conversione di veicoli alimentati a benzina è pari ad euro 100,00, sia nel caso della installazione di un impianto di alimentazione a metano che nel caso dell'installazione di un impianto a GPL.

Le modalità di erogazione degli incentivi, con la relativa tempistica e gli adempimenti necessari, saranno regolate dal piano operativo di dettaglio che sarà approvato dalla Giunta regionale.

Art. 2.

Piano di dettaglio

1. Il piano di dettaglio descrive analiticamente i termini, le procedure e le modalità operative necessarie a garantire il corretto funzionamento del sistema di erogazione degli incentivi.

2. Il piano di dettaglio deve prevedere, inoltre, un sistema di controllo del progressivo esaurimento delle risorse disponibili per le azioni finanziate dal presente accordo.

3. Raggiunta la percentuale di 9/10 di impiego delle somme a disposizione, il competente Ufficio regionale comunica a tutti i soggetti interessati il prossimo esaurimento dei fondi; impegnate tutte le somme, l'Ufficio procede tempestivamente alla sospensione delle richieste di finanziamento.

4. L'Ufficio cura l'istruttoria delle richieste di contributi e, verificate la regolarità, eroga i contributi entro i termini di cui al piano di dettaglio.

Art. 3.

Soggetti destinatari dell'incentivo

1. L'incentivo per le trasformazioni dei veicoli è erogato alle persone fisiche che provvedono all'installazione di un impianto a GPL o di un impianto a metano su un veicolo che risulti di loro proprietà e che siano residenti in uno dei comuni della Regione Molise.

2. Le persone giuridiche, avente sede legale in uno dei comuni della Regione Molise, possono accedere all'incentivo previsto per le trasformazioni dei veicoli limitatamente ai mezzi di proprietà destinati all'utilizzo in conto proprio. Rimangono escluse le persone giuridiche che svolgono attività di trasporto merci in conto terzi e quelle che hanno ricevuto oltre 100.000,00 euro di aiuti pubblici negli ultimi tre anni ai sensi del regolamento comunitario n. 69 del 12 gennaio 2001 relativo agli aiuti di stato di importanza minore («*de minimis*»).

Art. 4.

Tipo di veicoli

1. Possono essere oggetto di conversione finanziata con la presente legge tutti i veicoli alimentati a benzina immatricolati fra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2000 appartenenti alle categorie euro 1 ai sensi del decreto del Ministero dei trasporti del 28 dicembre 1991 che ha recepito la direttiva n. 91/441/CEE ed «euro 2» ai sensi dei decreti del Ministero dei trasporti 4 settembre 1995 e 29 febbraio 1996 che hanno recepito la direttiva n. 94/12/CEE.

2. Detti veicoli devono essere in regola sia con la revisione periodica prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, c.d. «Nuovo Codice della strada»; e successive modificazioni, che con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dei lavori pubblici 7 luglio 1998 «Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (cd. bollino blu) ai sensi dell'art. 7 del Nuovo codice della strada»; nei comuni ove sia previsto tale obbligo.

Art. 5.

Revoca dei finanziamenti

1. La Regione Molise dispone la revoca degli incentivi concessi nel caso:

di mancata attuazione della conversione di veicoli alimentati a benzina, sia nel caso dell'installazione di un impianto di alimentazione a metano che nel caso dell'installazione di un impianto a GPL;

di mancata corrispondenza con il piano di dettaglio;

di mancata o sopravvenuta impossibilità di esecuzione della conversione stessa.

Art. 6.

D u r a t a

1. L'erogazione degli incentivi resta in vigore fino all'esaurimento delle risorse finanziarie, pari a euro 300.000,00, a ciò destinate dalla Regione Molise.

2. La Regione Molise si riserva, in futuro, di promuovere il rinnovo della presente iniziativa, se reputerà ancora tale strumento idoneo al raggiungimento degli obiettivi generali di risanamento dell'aria ambiente nelle aree urbane.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 2 ottobre 2006

IORIO

06R0575-bis

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2006, n. 36.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, concernente: «Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* del 5 ottobre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 4 della legge regionale n. 27 maggio 2005, n. 24, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis, il riconoscimento di tartufoia controllata può essere concesso solo nelle aree individuate nelle zone geografiche di raccolta di cui all'art. 13, comma 2.

Inoltre non si possono riconoscere «tartufoie controllate o riservate» negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con terreni condotti dai privati stessi.».

2. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2005 aggiungere in fine il seguente periodo: «La costituzione di consorzi volontari può essere effettuata nelle zone geografiche di raccolta di cui all'art. 13, comma 2.».

3. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 24/2005 le parole: «La ricerca è altresì vietata nella giornata di sabato, tranne che nelle tartufoie controllate e coltivate», sono soppresse.

4. I commi 2 e 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 24/2005 sono abrogati.

Art. 2.

1. All'art. 8, comma 3, della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, dopo l'espressione «pedo-climatiche» è inserito il punto. Inoltre è soppresso il periodo successivo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 2 ottobre 2006

IORIO

06R0576

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2006, n. 37.

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18, recante «Disciplina della navigazione sulle acque interne».

(Pubblicata nell'ediz. straord. n. 28 al *Bollettino ufficiale della Regione Molise* del 5 ottobre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18, è abrogato.

2. L'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Divieti di navigazione*). — 1. È fatto divieto di mettere in acqua qualsiasi tipo di natante dotato di motore nei bacini artificiali.

2. Il divieto non si applica nei seguenti casi:

a) imbarcazioni a motore utilizzate per lo svolgimento dei compiti di sorveglianza, di salvataggio e di altri compiti e servizi di pubblica utilità;

b) imbarcazioni a propulsione elettrica adibite a fini turistici, all'uopo autorizzate dalla Provincia.

3. La navigazione deve avvenire ad almeno 500 metri dalle opere di presa e con un livello dell'acqua non inferiore a 5 metri rispetto a quello di massima ritenuta.

4. Nelle zone a canneto e in quelle fangose è vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unità. Nelle zone a rilevanza naturalistica la navigazione è soggetta alle verifiche di compatibilità previste dalla normativa di riferimento.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 2 ottobre 2006

IORIO

06R0577

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2006, n. 11.

Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 26 dell'8 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISCIPLINA E STRUTTURA DEGLI STRUMENTI
DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA REGIONE

Art. 1.

Strumenti fondamentali della gestione finanziaria della Regione

1. La presente legge disciplina gli strumenti di programmazione finanziaria ed economica della Regione.

2. Sono strumenti della programmazione finanziaria ed economica della Regione:

- a) il Programma regionale di sviluppo (PRS);
- b) il Documento annuale di programmazione economica e finanziaria (DAPEF);
- c) la legge finanziaria;
- d) il bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza;
- e) il bilancio pluriennale di previsione;
- f) le leggi collegate alla manovra economico-finanziaria;
- g) il rendiconto generale della Regione.

Art. 2.

Programma regionale di sviluppo (PRS)

1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS):

- a) determina le strategie e gli obiettivi generali e specifici che, nel periodo dell'intera legislatura, la Regione intende perseguire per lo sviluppo economico e sociale e definisce le principali linee progettuali che si intendono adottare per il conseguimento degli obiettivi nonché i risultati attesi;
- b) effettua una stima delle risorse disponibili individuando le fonti di copertura per l'attuazione delle azioni previste;

c) stabilisce, con riguardo all'esigenza di inquadrare in termini attuativi le politiche regionali, le funzioni obiettivo su cui trova riscontro nel bilancio regionale l'azione strategica dell'amministrazione regionale;

d) individua le eventuali modifiche e integrazioni alla normativa vigente nonché gli ulteriori provvedimenti legislativi necessari all'attuazione del PRS, anche ai sensi delle lettere l) ed m) del comma 1 dell'art. 4 e dell'art. 5.

2. In un separato allegato tecnico la giunta regionale trasmette al Consiglio regionale l'elenco dei progetti d'intervento in attuazione della lettera a) del comma 1; tali progetti sono descritti in schede riepilogative che contengono in particolare i risultati attesi, le risorse necessarie con le relative fonti di finanziamento e i soggetti responsabili dell'attuazione.

3. All'inizio di ogni legislatura, entro centottanta giorni dal proprio insediamento, la giunta regionale presenta al Consiglio regionale, per la sua approvazione, il PRS elaborato in sintonia col programma della coalizione di Governo. Il PRS è corredato da:

- a) l'analisi degli aspetti strutturali e degli andamenti economici del sistema regionale;
- b) il rapporto sullo stato di attuazione del Programma regionale di sviluppo vigente;
- c) specifici piani di intervento finalizzati al contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale nel territorio regionale, in attuazione dell'art. 9 dello statuto speciale della Sardegna; le entrate aggiuntive registrate in relazione all'attuazione dei predetti piani sono prioritariamente finalizzate al sostegno delle politiche regionali e locali, di riequilibrio territoriale, di coesione e di inclusione sociale.

4. Il Programma regionale di sviluppo è annualmente aggiornato mediante il DAPEF di cui all'art. 3; in un separato allegato tecnico la giunta regionale trasmette al Consiglio regionale l'aggiornamento delle schede riepilogative di cui al comma 2.

Art. 3.

Documento annuale di programmazione economica e finanziaria (DAPEF)

1. Il Documento annuale di programmazione economica e finanziaria (DAPEF) aggiorna annualmente il PRS e, con riferimento al periodo del bilancio pluriennale, coordina i flussi finanziari pubblici determinando l'ammontare delle risorse disponibili comprensivo delle entrate proprie.

2. Il DAPEF contiene:

- a) un esame del grado di realizzazione dei programmi e degli interventi finanziati con il bilancio e dei risultati raggiunti, anche in termini economici;
- b) l'aggiornamento degli indirizzi e delle priorità delle politiche e delle azioni che devono essere perseguite e attuate, anche con riferimento alla legislazione da emanare, per il conseguimento degli obiettivi individuati nel PRS;
- c) le previsioni delle entrate, del ricorso all'indebitamento e del prelievo autonomo da parte della Regione;
- d) i criteri e i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale;
- e) l'indicazione dei programmi da finanziarsi con il bilancio pluriennale, compresa l'attività degli enti e delle agenzie regionali.

3. Il DAPEF, approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di programmazione, è trasmesso al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 11.

Art. 4.

Legge finanziaria

1. La legge finanziaria ha le seguenti finalità:

- a) adeguare il bilancio annuale e pluriennale agli obiettivi contenuti nel DAPEF;
- b) autorizzare il limite massimo del ricorso al mercato finanziario individuando, in apposita tabella allegata, gli investimenti finanziabili con lo stesso;
- c) autorizzare l'istituzione di tributi propri, variazioni delle aliquote e di altre misure che incidono sui tributi propri;
- d) fissare limiti all'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 6, relativamente all'impegnabilità degli stanziamenti successivi al primo anno;

e) determinare, in apposita tabella, la quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa con onere permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

f) determinare, in apposita tabella, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, le riduzioni e/o gli incrementi di autorizzazioni legislative di spesa;

g) determinare gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 25 e le corrispondenti voci di spesa in apposite tabelle;

h) rifinanziare leggi settoriali di spesa della Regione e programmi di opere pubbliche;

i) determinare l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo del contratto del personale dipendente dell'amministrazione regionale e degli enti pubblici strumentali di cui all'art. 69 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni;

l) fissare autorizzazioni di spesa per nuovi interventi che non richiedano una disciplina organica della materia e sotto il vincolo di coerenza con gli strumenti di programmazione regionale;

m) introdurre adeguamenti funzionali di disposizioni normative vigenti finalizzati ad interventi di contenimento e di razionalizzazione della spesa.

2. La determinazione delle spese previste da leggi pluriennali recanti oneri valutati di carattere permanente è stabilita dalla legge di bilancio.

Art. 5.

Leggi collegate alla manovra finanziaria

1. Nell'ambito della manovra economico-finanziaria complessiva, unitamente al disegno di legge finanziaria, la giunta regionale presenta al Consiglio regionale disegni di legge funzionali al perseguimento degli obiettivi previsti dal PRS e dal DAFE.

Art. 6.

Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e delle priorità indicati nel DAFE e copre un periodo non inferiore ai tre anni.

2. Il bilancio pluriennale indica le risorse finanziarie che la Regione prevede di acquisire e di impiegare in attuazione della vigente legislazione regionale e statale, della normativa comunitaria e sulla base della legge finanziaria regionale e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate ed eseguire le spese ivi contemplate.

3. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio limitatamente alle seguenti fattispecie:

a) spese correnti nei limiti delle disposizioni contenute nell'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni;

b) spese in conto capitale relative alla progettazione e realizzazione di opere pubbliche;

c) spese in annualità previste da limiti d'impegno;

d) autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale determinate con legge.

4. Il bilancio pluriennale rappresenta lo strumento per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite con leggi della Regione a carico degli esercizi finanziari considerati nello stesso documento.

5. Il bilancio pluriennale è approvato con la stessa legge di approvazione del bilancio annuale.

6. Il bilancio pluriennale, formulato per unità previsionali di base, contiene le previsioni per ciascuno degli anni considerati secondo la struttura prevista all'art. 12; esso contiene altresì il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese.

7. Le variazioni al bilancio pluriennale sono apportate secondo le norme che prevedono le variazioni al bilancio annuale.

8. Il bilancio pluriennale è aggiornato contestualmente alla predisposizione del bilancio annuale e viene ricostituito nella sua estensione temporale.

Art. 7.

Legge di bilancio

1. La Regione adotta, con propria legge, un bilancio di previsione annuale nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e delle priorità indicati nel DAFE.

2. Con la predetta legge e con distinti articoli sono aggiornati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e il quadro generale riassuntivo.

3. L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 8.

Equilibrio di bilancio

1. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e/o altre forme di indebitamento.

Art. 9.

Bilancio annuale

1. Il bilancio annuale di previsione è articolato, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base (UPB), stabilite in modo da costituire un insieme organico di risorse finanziarie affidate alla gestione di uno o più centri di responsabilità.

2. I centri di responsabilità amministrativa di cui al comma 1 adottano gli atti di gestione, fatte salve le spese obbligatorie e vincolate, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 9 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce, che formano oggetto di approvazione consiliare;

b) l'ammontare, a titolo conoscitivo, dei residui attivi o passivi risultanti alla data di presentazione del bilancio al Consiglio regionale.

4. Il bilancio annuale di previsione è costituito dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa, nonché dal quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese.

5. Entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, le unità previsionali di base ivi previste sono ripartite in capitoli. La ripartizione, effettuata con decreto dell'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è inviata alla Ragioneria generale e, per conoscenza, al Consiglio regionale.

6. Con decreto dell'assessore competente per materia, emesso su proposta del rispettivo direttore generale, previo parere del direttore del servizio del bilancio dell'assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Sono, altresì, consentite variazioni compensative tra capitoli, della medesima UPB, aventi natura di spesa obbligatoria. Tali decreti sono comunicati all'assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, alla Ragioneria generale ed alle competenti commissioni consiliari.

Art. 10.

Elenchi uniti al bilancio annuale

1. Al bilancio di previsione sono uniti gli elenchi riferiti alle tipologie di spesa di cui al comma 2 dell'art. 19, all'art. 20 e al comma 1 dell'art. 21, da approvarsi con appositi articoli della relativa legge.

Art. 11.

Predisposizione e presentazione del DAFE, della legge finanziaria del bilancio annuale e pluriennale e delle leggi collegate

1. L'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio propone all'approvazione della giunta regionale il DAFE, il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge del bilancio annuale e pluriennale; propone, altresì, i disegni di legge collegati alla manovra economico-finanziaria, predisposti su iniziativa degli assessori competenti per materia.

2. Il bilancio annuale e pluriennale di cui al comma 1 è integrato da un allegato tecnico strutturato per capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione, che evidenzia i centri di responsabilità cui è affidata la gestione dei medesimi capitoli.

3. I documenti di cui al comma 1 sono trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione entro il 30 settembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario cui gli stessi si riferiscono.

Art. 12.

Classificazione delle entrate e delle spese

1. Le entrate sono ripartite per:

a) titoli, a seconda che derivino da:

- 1) tributi propri, devoluti e compartecipati (titolo I);
 - 2) contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti (titolo II);
 - 3) entrate extratributarie (titolo III);
 - 4) alienazioni da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale (titolo IV);
 - 5) mutui, prestiti o altre operazioni creditizie (titolo V);
 - 6) partite di giro (titolo VI);
- b) categorie, secondo la natura dei cespiti;
- c) unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione;
- d) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. Le spese sono ripartite in:

a) unità previsionali di base determinate con riferimento a specifiche aree omogenee di attività, corrispondenti alle materie di competenza regionale e relative a gruppi omogenei di attività all'interno della medesima funzione obiettivo;

b) titoli, a seconda che siano:

- 1) spese correnti (titolo I);
- 2) spese in conto capitale (titolo II);
- 3) spese per rimborso di prestiti (titolo III);
- 4) spese per partite di giro (titolo IV);

c) capitoli, che costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, secondo l'oggetto ed il contenuto economico e funzionale.

3. Le spese sono inoltre classificate in funzioni obiettivo definite con riguardo alle politiche regionali.

Art. 13.

Fondi statali assegnati alla Regione

1. Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'art. 6 dello statuto speciale della Sardegna, e salvi i casi in cui la legge statale disponga espressamente il contrario.

2. La Regione ha facoltà di stanziare, con la legge di bilancio, somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

Art. 14.

Iscrizione in bilancio di spese connesse a tributi e contributi ad onere ripartito

1. Le spese cui sono connessi tributi o contributi ad onere ripartito fra l'amministrazione regionale e i suoi creditori, il pagamento dei quali debba avvenire in un momento successivo a quello della erogazione delle spese stesse, sono imputate ai capitoli competenti per il loro importo depurato della quota a carico dell'amministrazione dei tributi o contributi medesimi.

2. L'importo dei tributi o contributi di cui al comma 1 è imputato, tanto per la quota a carico dell'amministrazione regionale quanto per la quota a carico dei creditori, ad appositi capitoli di spesa che considerano insieme, per ciascun tributo o contributo o per gruppi omogenei di essi, entrambe le quote.

3. Le quote dei tributi o contributi a carico dei creditori dell'amministrazione regionale sono attribuite, per ciascun tributo o contributo o per gruppi omogenei di essi, ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 15.

Autonomia contabile del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale ha autonomia contabile e dispone di un proprio bilancio.

2. Lo stanziamento relativo al funzionamento del Consiglio regionale iscritto in apposita UPB del bilancio regionale, è posto a disposizione del Consiglio medesimo in una o più soluzioni, con mandati diretti, secondo le effettive esigenze di liquidità.

3. Il Consiglio regionale, secondo le norme del proprio regolamento interno, disciplina la gestione delle somme attribuitegli.

4. Le eventuali economie sull'assegnazione annua e gli interessi attivi sulla stessa assegnazione possono essere utilizzati dal Consiglio regionale per far fronte alle spese dell'anno successivo.

Art. 16.

Ripartizione di capitoli tra diversi centri di responsabilità

1. L'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con propri decreti, ove occorra, alla ripartizione delle somme stanziati sui capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa fra diversi centri di responsabilità, su richiesta dei singoli assessori competenti per materia.

Art. 17.

Istituzione dei capitoli aggiunti

1. L'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con propri decreti, all'istituzione, nelle competenti unità previsionali di base, dei capitoli aggiunti agli stati di previsione per le entrate rimaste da riscuotere e rimaste da versare, nonché, per le spese rimaste da pagare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistono nel bilancio di competenza in corso i corrispondenti capitoli.

Art. 18.

Variazioni al bilancio annuale e pluriennale

1. I disegni di legge di variazione delle dotazioni dei bilanci annuali e pluriennali possono essere presentati dalla giunta regionale al Consiglio regionale entro il 15 settembre di ogni anno.

2. Qualora le variazioni di cui al comma 1 comportino modifiche degli obiettivi, degli indirizzi e delle priorità contenuti nel DAPEF, la giunta regionale presenta, contestualmente al relativo disegno di legge, un atto di adeguamento al suddetto documento.

3. A seguito delle modifiche organizzative introdotte con decreto del Presidente della Regione, a termini del comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 31 del 1998, l'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, alla ripartizione delle risorse tra i centri di responsabilità competenti alla gestione delle stesse, nel rispetto dello stanziamento autorizzato dalla legge di bilancio per ciascuna unità previsionale di base.

Art. 19.

Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine

1. Nel bilancio annuale è istituito, nella parte corrente delle spese, un fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

2. Con decreti dell'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa richiesta dell'assessore competente, possono essere prelevate da detto fondo le somme occorrenti per l'aumento degli stanziamenti dei capitoli di spesa classificati «spesa obbligatoria» o «spesa d'ordine» o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Art. 20.

Integrazioni degli stanziamenti relativi a particolari spese

1. L'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, di concerto con i singoli componenti della giunta regionale rispettivamente competenti, dispone, con propri decreti, l'iscrizione delle somme occorrenti per integrare gli stanziamenti relativi alla restituzione di tributi indebitamente percetti, nonché a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge.

2. Con la procedura di cui al comma 1 è disposta, altresì, l'iscrizione delle somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti del fondo speciale per la riassegnazione delle somme perente agli effetti amministrativi, in capo alle competenze dell'assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, nonché ad apportare variazioni compensative tra i vari fondi di riassegnazione di somme perente in capo alla competenza della Presidenza e dei singoli assessorati.

Art. 21.

Restituzione di somme percepite per conto di terzi e riassegnazione di spese

1. In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata, mediante decreti dell'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, adottati su proposta degli assessori rispettivamente competenti, possono iscriversi le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote d'entrata devolute ad enti ed istituti o di somme comunque percepite per conto di terzi.

2. Con la procedura di cui al comma 1, previa conforme deliberazione della giunta regionale di conferma della validità di spesa adottata su proposta dell'assessore competente, possono altresì riassegnarsi ai competenti capitoli di spesa le somme corrispondenti a quelle accertate in entrata, sui capitoli correlativi, a titolo di recuperi e rimborsi.

3. Con la legge di bilancio possono introdursi modalità differenti per la riassegnazione delle somme di cui al comma 2.

Art. 22.

Fondi di rotazione

1. Al bilancio di previsione della Regione è accluso un elenco dei fondi di rotazione o assimilati, nel quale sono riportate le rispettive dotazioni, l'importo degli impegni vigenti ed i programmi assunti nell'esercizio.

Art. 23.

Fondo di riserva per le spese impreviste

1. Per provvedere ad eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, cui non possa farsi fronte nei modi indicati negli articoli 19, 20 e 21, è istituito un fondo di riserva per le spese impreviste.

2. I prelevamenti possono essere disposti esclusivamente per provvedere a spese per le quali concorrano le seguenti condizioni:

- a) che non si possano prevedere in alcun modo o in modo adeguato all'atto della presentazione o della discussione del bilancio;
- b) che abbiano carattere di assoluta necessità;
- c) che non possano essere rinviate senza detrimento del pubblico servizio;
- d) che non impegnino in maniera continuativa i bilanci futuri.

3. I prelievi dal fondo di cui al comma 1 e la correlativa iscrizione ai competenti capitoli di spesa, istituiti o da istituire, sono disposti con decreto dell'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa conforme deliberazione della giunta regionale.

4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 3.

Art. 24.

Fondo di riserva per la revisione dei prezzi

1. Nel bilancio annuale - parte spesa - è iscritto un fondo di riserva al fine di provvedere agli incrementi delle assegnazioni di bilancio in dipendenza di maggiorazioni di spesa derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento, per l'esecuzione di opere immobiliari finanziate dalla Regione.

2. I trasferimenti di somme da detto fondo e la loro iscrizione ai capitoli di spesa sono disposti con decreto dall'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa conforme deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore medesimo di concerto con i singoli assessori competenti per materia.

3. Al pagamento delle spese conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento, per l'esecuzione di opere immobiliari di competenza dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, si provvede mediante utilizzazione di un apposito fondo di riserva.

4. I trasferimenti di somme da detto fondo e la loro iscrizione ai competenti capitoli di spesa sono disposti con decreto dell'assessore regionale dei lavori pubblici, su conforme deliberazione della giunta regionale adottata su proposta dell'assessore medesimo, di concerto con l'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

5. In carenza di disponibilità del fondo di cui al comma 3, l'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, ad integrare le disponibilità medesime con trasferimento dal proprio fondo.

6. Si prescinde dalla deliberazione della giunta per importi di trasferimento inferiori a € 500.000.

7. Alla determinazione di ulteriori modalità di trasferimento dai fondi di cui ai precedenti commi si provvede con legge di bilancio, ivi compresa l'individuazione di ulteriori limiti all'importo di cui al comma 6.

8. Per il pagamento della revisione dei prezzi si applicano le disposizioni contenute nell'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 25.

Fondi speciali

1. Nel bilancio della Regione sono iscritti appositi fondi speciali, uno di parte corrente ed uno in conto capitale, indicati dalla legge finanziaria di cui all'art. 4, destinati a far fronte agli oneri derivanti da progetti di legge perfezionati dopo l'approvazione della legge di bilancio.

2. In appositi elenchi, allegati alla legge finanziaria, sono indicati i progetti di legge per i cui oneri viene predisposta la copertura con i fondi speciali.

3. Le quote dei fondi non utilizzate entro il termine dell'anno finanziario costituiscono economie di spesa.

4. La copertura finanziaria, che preveda l'utilizzazione di accantonamenti dei fondi speciali relativa a progetti di legge non perfezionati entro il termine dell'anno finanziario, resta valida per l'anno successivo, purché le leggi corrispondenti entrino in vigore entro il termine di detto anno; la copertura è valida limitatamente agli oneri relativi al solo anno di entrata in vigore. In tal caso, ferma restando l'acquisizione della copertura finanziaria al bilancio dell'anno cui essa è pertinente, le nuove o maggiori spese recate dalle leggi corrispondenti sono iscritte nel bilancio dell'anno nel corso del quale esse entrano in vigore.

Art. 26.

Fondi speciali per la riassegnazione dei residui perenti

1. Ad ogni singola direzione generale è attribuito un fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, relativo sia a spese di parte corrente che a quelle in conto capitale.

2. Verificata la sussistenza dell'obbligo a pagare, i direttori generali competenti per materia, provvedono, con propria determinazione, a trasferire le somme dal predetto fondo ai pertinenti capitoli di spesa.

3. Il trasferimento per la riassegnazione di spese di parte corrente è disposto previa richiesta dell'avente diritto.

4. Nel caso di reistituzione di capitoli soppressi e di contestuale iscrizione dei dovuti stanziamenti negli stessi, nonché per ulteriori dotazioni nei fondi di cui al comma 1, si provvede con determinazione del direttore generale dell'assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su proposta del direttore generale competente per materia, mediante attingimento dal fondo allo stesso attribuito.

5. Con la procedura di cui al comma 4 si provvede alle variazioni compensative tra i fondi di cui al comma 1.

Art. 27.

Pubblicità degli atti riguardanti il bilancio

1. Tutti i provvedimenti con i quali si introducono variazioni di qualsiasi genere nel bilancio di previsione della Regione sono pubblicati, anche per estratto, nel *Bollettino ufficiale* della Regione Sardegna.

Art. 28.

Bilanci e rendiconti degli enti e delle agenzie regionali

1. I bilanci di previsione, gli assestamenti al bilancio annuale nonché il rendiconto generale degli enti e delle agenzie regionali devono essere:

a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all'articolazione dei corrispondenti documenti della Regione o, qualora per le caratteristiche del sistema contabile ciò non possa avvenire, mediante specifici documenti di raccordo elaborati sulla base di opportune riclassificazioni;

b) approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla normativa regionale in materia.

2. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti e le agenzie regionali effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione stabiliti dall'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

Art. 29.

Esercizio provvisorio

1. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

2. Durante l'esercizio provvisorio la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa stanziata dal disegno di legge del bilancio, presentato al Consiglio regionale, per quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio autorizzato, ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

3. In caso di mancata presentazione del disegno di legge di bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base del bilancio dell'esercizio precedente, tenuto conto delle correlative variazioni, con esclusione di quelle relative alla riassegnazione di somme perente secondo le modalità di cui al comma 2.

4. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono riferite, per la sola competenza, sia alle autorizzazioni di impegno che a quelle di pagamento.

5. L'esercizio provvisorio del bilancio degli enti e delle agenzie sottoposti al controllo di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzato con il procedimento previsto dall'art. 4 della stessa legge per il controllo dei bilanci di previsione, delle relative variazioni e dei bilanci consuntivi di cui alla lettera b), dell'art. 3 della medesima legge n. 14 del 1995, secondo gli stati di previsione ed i relativi provvedimenti di variazione del bilancio per l'anno precedente e non può superare il periodo di quattro mesi; valgono al riguardo i limiti di cui ai commi 2 e 4 per l'impegno ed il pagamento delle spese.

6. L'autorizzazione di cui al comma 5 non comporta l'obbligo ad erogare i contributi regionali previsti nel bilancio assunto a base dell'esercizio provvisorio.

Art. 30.

Autorizzazione di finanziamenti e di prestiti obbligazionari

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 5 e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, l'autorizzazione e la contrazione di indebitamento finanziario della Regione a carico della stessa sono regolate dalle norme di cui al presente articolo ed all'art. 31.

2. La legge di autorizzazione dell'indebitamento finanziario per provvedere a spese di investimento, indica i limiti massimi di importo, durata - per un periodo di ammortamento non superiore a trent'anni - e tasso. La giunta regionale delibera direttamente sulla contrazione dei finanziamenti e sull'emissione dei prestiti nonché sugli altri oneri connessi per quanto non espressamente previsto dalla legge di autorizzazione.

3. Le spese di investimento da finanziarsi col provento dell'indebitamento sono quelle previste dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate d'ammortamento di ciascun finanziamento o prestito da autorizzare, sommate alle rate d'ammortamento dei finanziamenti e dei prestiti non ancora estinti, non possono annualmente superare l'ammontare delle entrate tributarie ed extratributarie previste nel bilancio dell'anno in corso alla data di approvazione della legge di autorizzazione dell'indebitamento che abbiano natura permanente e non abbiano destinazione vincolata, al netto di quelle destinate alla copertura delle spese a carattere obbligatorio.

5. I prestiti obbligazionari sono emessi sul mercato domestico o internazionale e sono denominati in euro o altra valuta, in quest'ultimo caso con copertura del rischio di cambio.

6. Il pagamento dei finanziamenti e dei prestiti è garantito mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione, per tutta la durata degli stessi, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. Il rimborso dei finanziamenti e dei prestiti obbligazionari ed il pagamento dei relativi interessi può essere garantito attraverso il rilascio, nell'interesse dei finanziatori, di delegazione di pagamento sulle entrate proprie. L'atto di delega non è soggetto ad accettazione e, una volta comunicato al tesoriere, costituisce titolo esecutivo. Il tesoriere provvede alle previste scadenze al versamento delle somme relative al servizio del debito; il versamento delle stesse ha priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria.

7. L'autorizzazione alla contrazione dei finanziamenti e/o prestiti di cui al comma 2 è rideterminata, al termine di ogni esercizio, nell'ammontare corrispondente all'effettiva assunzione dei correlati impegni di spesa. Qualora a detto ammontare non corrisponda, in tutto o in parte, un'effettiva operazione di indebitamento nel corso dell'esercizio relativo, la parte non contratta costituisce minore entrata e continua a sussistere quale autorizzazione alla contrazione nell'esercizio finanziario immediatamente successivo e la relativa operazione di indebitamento deve essere realizzata entro detto esercizio finanziario.

Art. 31.

Ristrutturazione di finanziamenti e prestiti

1. Con legge regionale è stabilita la durata massima degli eventuali finanziamenti e/o prestiti obbligazionari, da stipularsi nell'anno di riferimento, destinati a ristrutturare l'indebitamento finanziario esistente, nonché il tasso massimo di riferimento ed i limiti massimi dei relativi costi.

2. In attuazione del comma 1, la giunta regionale, in relazione alle condizioni di mercato, delibera la ristrutturazione di tutti o parte dei finanziamenti e/o prestiti obbligazionari conclusi con oneri a carico del bilancio regionale, anche ricorrendo all'estinzione anticipata degli stessi e contraendo nuovi finanziamenti e/o prestiti obbligazionari nei limiti dell'importo in linea capitale dell'indebitamento finanziario da ristrutturare, maggiorato degli eventuali oneri, commissioni e penali di estinzione.

3. Alle ristrutturazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 30.

4. Le risorse e le minori spese risultanti dalle ristrutturazioni dell'indebitamento non possono essere utilizzate per spese di parte corrente, se non nei limiti della riduzione dell'eventuale disavanzo complessivo risultante alla chiusura dell'anno finanziario precedente.

Art. 32.

Cessione e cartolarizzazione dei crediti

1. La giunta regionale, su proposta del Presidente o dei competenti assessori, può disporre la cessione o la cartolarizzazione dei crediti vantati dalla Regione nei confronti di terzi.

2. Le operazioni di cessione e/o cartolarizzazione possono essere disposte nei limiti delle entrate accertate in sede di rendiconto generale, previa verifica della sussistenza dei requisiti di esigibilità delle stesse.

3. Per quanto non previsto dalla normativa regionale trovano applicazione le disposizioni statali in materia.

Art. 33.

Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria

1. Le leggi regionali che comportano, per un tempo limitato o permanente, l'erogazione a carico del bilancio della Regione di spese determinate nell'oggetto e nella loro entità devono indicare, nel quadro del bilancio pluriennale, i mezzi per far fronte alle spese stesse.

2. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 25, restando precluso l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

c) mediante nuove o maggiori entrate, anche con relative modificazioni legislative.

3. I progetti di legge che prevedono nuove o maggiori spese devono essere corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri, con la specifica dei dati e dei metodi utilizzati per l'individuazione degli stessi e di ogni altro elemento utile per l'esame del progetto di legge, e da un'analisi d'impatto della regolamentazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000, e successive modifiche e integrazioni. Tale relazione è predisposta a cura del proponente anche col supporto di apposite strutture di valutazione.

4. A seguito dell'entrata in vigore di una legge regionale comportante oneri finanziari o comunque variazioni alle unità previsionali di base, con decreto dell'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio su proposta del Presidente o dell'assessore competente per materia, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della stessa legge, sono apportate le variazioni nell'allegato tecnico del bilancio concernenti sia capitoli esistenti che da istituire. Il decreto di variazione è trasmesso, per conoscenza, al Consiglio regionale ed alla Ragioneria generale della Regione. Qualora nella legge regionale siano indicate le variazioni dei capitoli si prescinde dal decreto.

Art. 34.

Recupero crediti

1. La Presidenza della Regione e ciascun assessorato regionale curano, nelle materie di rispettiva competenza, il recupero dei crediti in via amministrativa, nelle forme e secondo le modalità di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche e integrazioni, e alla legislazione regionale vigente in materia.

2. Qualora le procedure di cui al comma 1 diano esito negativo, la Presidenza della Regione e ciascun assessorato trasmettono all'ufficio legale dell'amministrazione regionale la documentazione necessaria per le eventuali ulteriori azioni in sede giurisdizionale.

3. Nella legge di approvazione del bilancio può essere disposta la rinuncia alla riscossione quando, per ogni singola entrata, risulti eccessivo l'onere della riscossione rispetto all'ammontare della medesima entro un limite massimo annualmente fissato nella stessa legge.

Art. 35.

Spese di rappresentanza

1. In deroga all'art. 8 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, spetta al Presidente della Regione e agli assessori regionali la competenza all'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi relativi alle spese di rappresentanza e patrocinio; al Presidente della Regione spetta, altresì, la competenza relativa alle spese di cerimoniale e a quelle connesse al proprio ruolo istituzionale.

Capo II

PROCEDIMENTI GESTORI

Art. 36.

Accertamento e riscossione delle entrate

1. L'entrata è accertata quando è appurata la ragione del credito, l'identità del debitore e l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'esercizio finanziario.

2. L'accertamento è disposto, a cura della Ragioneria generale, ove il credito non sia stato precedentemente accertato, contestualmente alla riscossione delle entrate, nel caso di verificata sussistenza degli elementi di cui al comma 1.

3. Gli atti dai quali conseguono accertamenti di entrata devono essere trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, alla Ragioneria generale, la quale verifica il titolo del credito e la regolarità della documentazione, nonché l'esatta imputazione dell'entrata al capitolo di bilancio.

4. Gli accertamenti delle entrate derivanti da assegnazioni statali sono disposti dall'assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio; restano fermi, in capo ai competenti centri di responsabilità della Presidenza e degli assessorati, gli adempimenti necessari all'effettiva acquisizione delle entrate medesime.

5. Le iscrizioni di assegnazioni statali effettuate nel corso dell'esercizio con decreto dell'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio costituiscono, per la Ragioneria generale, titolo all'accertamento e si prescinde dall'emanazione di ulteriori atti.

6. L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il versamento del relativo importo alla Regione, tramite il tesoriere o altro ufficio o ente a ciò autorizzato, e la Ragioneria generale ne ha avuto comunicazione. L'entrata riscossa è imputata al relativo accertamento a cura della Ragioneria generale, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

7. La riscossione delle entrate è riscontrata mediante reversali di incasso, anche cumulative, a firma del competente dirigente della Ragioneria generale; l'emissione della reverse deve avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 6.

8. Per le spese effettuate a valere sui conti detenuti dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato, la Ragioneria generale provvede direttamente a contabilizzare il relativo impegno e il relativo accertamento e ad effettuare il pagamento mediante commutazione in quietanza d'entrata da imputarsi ai competenti capitoli del bilancio regionale. Relativamente ai pagamenti concernenti la spesa sanitaria, la Ragioneria provvede sulla base del riparto delle relative risorse effettuato con delibera della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità.

Art. 37.

Riscossione delle somme a titolo di deposito provvisorio

1. La Ragioneria generale provvede all'incasso delle somme rimosse a titolo di deposito provvisorio, qualora le stesse, decorsi i termini di giacenza previsti dal decreto ministeriale 30 giugno 1939 (Istruzioni generali sui servizi del Tesoro) dovessero risultare, in tutto o in parte, ancora presenti su tale conto.

2. La Tesoreria regionale, tenuto conto di tali termini, provvede a trasmettere alla Ragioneria generale gli elenchi dei depositi provvisori, articolati per tipologia, dei quali non risulta effettuata la restituzione.

3. I servizi competenti per materia sono informati a cura della Ragioneria generale affinché procedano: allo svincolo per i depositi provvisori cauzionali; alla richiesta motivata di mantenimento del deposito per i depositi provvisori per concorrere alle aste, ovvero alla produzione di tutti gli elementi utili per l'eliminazione del deposito.

4. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che i medesimi servizi abbiano provveduto a quanto richiesto, la Ragioneria generale procede all'accertamento e al versamento in conto entrate dei depositi provvisori dei quali non risulti, in tutto o in parte, effettuata la restituzione entro sei mesi, se trattasi di depositi per concorrere alle aste, e entro il secondo esercizio successivo a quello in cui vennero effettuati per i restanti.

5. Le somme per le quali si è provveduto all'incasso possono, su richiesta dell'avente diritto e previa verifica della sussistenza del credito, essere riassegnate ai competenti capitoli di spesa, mediante utilizzo dei fondi di cui all'art. 26 e con la procedura ivi indicata.

Art. 38.

Impegno delle spese

1. Formano impegno, entro i limiti degli stanziamenti di competenza dell'esercizio, le somme dovute in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili.

2. L'obbligazione, giuridicamente perfezionata, relativa all'impegno di cui al comma 1, deve venire, di norma, a scadenza entro il termine dell'esercizio.

3. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute per:

a) le indennità del Presidente della Regione e degli altri componenti della giunta regionale;

b) il funzionamento del Consiglio regionale;

c) il trattamento economico tabellare attribuito al personale dipendente e relativi oneri riflessi;

d) il pagamento delle somme riassegnate a fronte di reiscrizioni di residui perenti.

4. Nel corso dell'esercizio possono essere assunte prenotazioni di impegno relative a procedure in via di espletamento. Qualora entro il termine dell'esercizio, tali prenotazioni non diano origine a obbligazioni giuridicamente perfezionate, i provvedimenti relativi agli impegni prenotati decadono e le prenotazioni di impegno costituiscono economie di spesa.

5. Per l'assunzione di obbligazioni a carico di esercizi successivi a quello in corso valgono le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 6.

Art. 39.

Disimpegni

1. Ogni qualvolta il vincolo giuridico in base al quale è stato assunto l'impegno venga a cessare o a ridursi per qualsiasi causa, il soggetto che ha assunto l'impegno di spesa ha l'obbligo di emanare il provvedimento di disimpegno della spesa medesima entro il termine di sessanta giorni e, comunque, non oltre l'esercizio nel quale si verifica la cessazione del vincolo giuridico e di darne immediata comunicazione alla Ragioneria generale.

Art. 40.

Liquidazione delle spese

1. La liquidazione delle spese consiste nel riconoscimento del preciso ammontare della somma da pagare, del creditore e della causale, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore, ed è adottata nei limiti degli impegni assunti. Nel contempo, ove occorre, è disposta la riduzione degli impegni per le quote non dovute, nel qual caso il disimpegno deve essere contestuale.

2. L'atto di liquidazione, oltre all'indicazione degli elementi di cui al comma 1, deve indicare le modalità di pagamento.

Art. 41.

Ordinazione delle spese

1. Il pagamento delle spese iscritte in bilancio e debitamente impegnate e liquidate è ordinato con:

a) ruoli di spesa fissa;

b) mandati diretti sulla Tesoreria regionale;

c) aperture di credito, disposte mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati, i quali provvedono sia per mezzo di ordinativi a favore dei creditori, sia direttamente mediante prelevamento di fondi a proprio favore. L'apertura di credito a favore di funzionari delegati è disposta nei casi in cui ogni altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi;

d) carte di credito.

Art. 42.

Procedure di ordinazione delle spese

1. I mandati diretti e gli ordini di accreditamento sono emessi dai Servizi della Ragioneria generale in riferimento alle rispettive competenze.

2. Gli ordinativi e i buoni di prelevamento in contanti sugli ordini di accreditamento sono emessi dai funzionari delegati intestatari degli stessi ovvero, per gli ordinativi, dai funzionari cui essi ne affidano la firma.

3. Per i pagamenti su ruoli di spesa fissa si applicano le corrispondenti disposizioni della contabilità generale dello Stato, intendendosi attribuite le competenze previste dalle disposizioni medesime per le direzioni provinciali del Tesoro ai relativi servizi della Ragioneria generale.

Art. 43.

Limitazione all'assunzione di impegno e di pagamento

1. Ai fini di un efficace controllo del rispetto del patto di stabilità e dell'andamento dei pagamenti in relazione alle disponibilità sussistenti nella Tesoreria regionale, con delibera della giunta regionale adottata su proposta dell'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sono definite le limitazioni all'emissione dei titoli di impegno e dei titoli di pagamento a carico del bilancio regionale in termini quantitativi e qualitativi, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, alle spese relative ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti e alle rate di ammortamento mutui.

Art. 44.

Smarrimento o distruzione dei titoli di spesa

1. Nel caso di smarrimento o distruzione, prima del pagamento, di un ordinativo diretto emesso dall'amministrazione regionale o da un funzionario delegato deve esserne informata la Ragioneria generale, che deve fare eseguire accurate indagini per l'accertamento del fatto e per il rinvenimento del titolo smarrito. A tale scopo la Ragioneria generale, tenuto conto dell'importanza del titolo smarrito o distrutto, può provvedere a fare pubblicare il fatto denunciato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Sardegna, assegnando un congruo termine per la presentazione del titolo. Riuscite infruttuose le indagini e decorso il termine assegnato per la presentazione del titolo senza che sia stata fatta opposizione, la Ragioneria generale autorizza, con propria determinazione, l'emissione di un duplicato del titolo smarrito o distrutto.

2. Il nuovo titolo, corredato della determinazione di cui al comma 1, viene spedito con le stesse formalità del primo e contiene identiche indicazioni, più la dichiarazione che è dato per duplicato.

3. Qualora il primo titolo fosse in seguito rinvenuto, deve essere inviato alla Ragioneria generale che ne cura l'annullamento.

4. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, qualora non si fosse conclusa la procedura di duplicazione del titolo, la Ragioneria generale cura comunque l'annullamento del titolo smarrito o distrutto. In tal caso, conclusi gli adempimenti di cui al comma 1, la Ragioneria è autorizzata ad emettere un nuovo titolo di spesa, che deve contenere la dichiarazione che è emesso in sostituzione del titolo smarrito o distrutto.

5. I titoli di spesa pagati, smarriti dalla Tesoreria regionale prima di essere prodotti in contabilità, su autorizzazione del direttore generale della Ragioneria generale, possono essere sostituiti da analoghi dichiarazioni con la quale, da parte del Tesoriere, si assume l'obbligo di tenere indenne l'amministrazione regionale da qualunque danno potesse derivare in dipendenza dell'avvenuto smarrimento.

Art. 45.

Aperture di credito - Funzionari delegati

1. Possono essere nominati funzionari delegati i dipendenti dell'amministrazione regionale, nonché dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti e di agenzie regionali.

2. A favore di uno stesso funzionario delegato possono essere disposti per il medesimo oggetto più ordini di accreditamento.

3. Ogni successivo ordine di accreditamento può essere disposto anche prima della presentazione del rendiconto del precedente, su dichiarazione del funzionario delegato che attesti l'avvenuta utilizzazione di almeno il novanta per cento del precedente accreditamento.

4. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i funzionari delegati presentano all'organo che ha disposto l'apertura di credito i rendiconti dei pagamenti effettuati sia per gli ordini di accreditamento relativi a spese correnti, sia per quelli relativi a spese in conto capitale; copia del rendiconto, senza i documenti giustificativi, è trasmessa contestualmente alla Ragioneria generale.

5. Nei confronti dei funzionari delegati che non presentino i rendiconti nei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 o che non forniscano, entro quindici giorni, esaurienti chiarimenti ai rilievi degli uffici incaricati della revisione, si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche, a cura della Ragioneria regionale. La giunta regionale determina criteri ed indirizzi per l'applicazione della sanzione.

6. L'organo che ha autorizzato l'apertura del credito deve esaminare i rendiconti e trasmetterli alla Ragioneria generale controfirmati per il visto di regolarità sia dal funzionario che ha effettuato il riscontro sia dal dirigente preposto al servizio, entro i tre mesi successivi alla loro ricezione o al perfezionamento di eventuali rilievi.

7. La verifica contabile dei rendiconti da parte della Ragioneria generale è effettuata a campione, secondo programmi annuali di controllo predisposti dal direttore generale della Ragioneria sulla base di una percentuale non inferiore al trenta per cento degli atti da controllare e di criteri di selezione prestabiliti. Con lo stesso provvedimento può disporsi in ordine a nuovi sistemi di archiviazione dei rendiconti medesimi. La Ragioneria può, comunque, procedere in qualsiasi momento al controllo dei rendiconti non inclusi nei programmi di controllo.

8. I rendiconti inclusi nei programmi di controllo di cui al comma 7 sono inoltrati alla Ragioneria generale dai competenti uffici, in originale e completi di tutta la documentazione nei termini indicati dai programmi stessi.

9. I provvedimenti che autorizzano accreditamenti a favore di funzionari delegati devono indicare i limiti entro i quali le somme accreditate sono prelevabili direttamente dal funzionario delegato stesso.

10. Qualora le esigenze del servizio non richiedano che siano rimosse per intero le somme che i funzionari delegati sono autorizzati a prelevare a loro favore, essi devono effettuare il prelevamento di volta in volta, nella misura strettamente occorrente per i pagamenti.

11. Le somme accreditate per la concessione al personale dell'amministrazione regionale di anticipazioni sulle indennità di missione e di trasferimento sono totalmente prelevabili mediante buoni direttamente dal funzionario delegato a cui favore sono disposte le aperture di credito.

12. Le somme prelevate direttamente dal funzionario delegato mediante buoni, e non utilizzate entro il 31 gennaio dell'anno successivo per il pagamento di spese di competenza dell'anno cui si riferiscono le corrispondenti aperture di credito, sono versate dai funzionari delegati in Tesoreria entro la medesima data. Per tali somme il funzionario delegato è tenuto, entro il successivo mese di febbraio, alla predisposizione di un rendiconto suppletivo secondo le modalità previste dal presente articolo.

13. La rendicontazione dei conti correnti accesi ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, intestati alla Regione autonoma della Sardegna, è soddisfatta:

a) se estinti, con autocertificazione attestante la conclusione dei lavori e la spesa sostenuta, da presentarsi al servizio che ha autorizzato la spesa;

b) se operativi, con autocertificazione annuale attestante lo stato dei lavori e la spesa sostenuta, da presentarsi al servizio che ha autorizzato la spesa e alla Ragioneria generale nei termini previsti dal comma 3 e, a conclusione dei lavori, con rendiconto da presentarsi al servizio competente che, effettuati i relativi controlli, lo trasmette, con apposita determinazione, alla Ragioneria la quale provvede, altresì, a disporre la chiusura del conto. La mancata presentazione della certificazione nei termini prescritti comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 5

Art. 46.

Trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento

1. Gli ordini di accreditamento emessi dall'amministrazione regionale, sia per spese di parte corrente che in conto capitale, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'esercizio possono essere trasportati integralmente o per la parte inestinta, all'esercizio successivo.

Art. 47.

Competenze del direttore del Centro regionale di programmazione

1. L'assunzione degli impegni e l'ordinazione dei pagamenti su capitoli e titoli di spesa delle contabilità ordinaria e speciali attribuiti alla competenza del Centro regionale di programmazione sono adottati dal suo direttore. Al medesimo sono estese, oltre alle funzioni previste dalla legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, e dal regolamento approvato col decreto del Presidente della giunta regionale n. 179 del 1986, le funzioni attribuite ai direttori generali dalla legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche e integrazioni.

2. Al direttore del Centro regionale di programmazione si applicano le disposizioni in materia di conferma o revoca dell'incarico previste per i direttori generali dalla legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche e integrazioni.

3. Sono attribuiti al personale del Centro regionale di programmazione incaricato della funzione di responsabile di misura di programmi operativi, di programmi di iniziativa comunitaria e/o di compiti ad esso delegati dal direttore generale, i poteri gestori previsti dall'art. 25 della legge regionale n. 31 del 1998.

Art. 48.

Particolari modalità di spesa

1. Al fine di consentire il funzionamento degli uffici di rappresentanza all'estero della Regione è consentita l'apertura di conti correnti intestati alla Regione sui quali possono trarre assegni i funzionari individuati quali responsabili della gestione.

2. Le somme versate nei suddetti conti possono essere mantenute nell'esercizio successivo a quello in cui è avvenuto l'accreditamento, al termine del quale il funzionario responsabile deve riversare alle entrate del bilancio della Regione le somme inutilizzate.

3. Il funzionario di cui al comma 1 deve riversare, entro il 31 marzo di ogni anno, gli interessi maturati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Ai fini della rendicontazione e del controllo valgono le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 1 del 1975, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 49.

Carte di credito

1. È ammessa l'utilizzazione di carte di credito per l'effettuazione di spese di trasporto, vitto e alloggio, sostenute per missioni in territorio nazionale ed estero.

2. La convenzione, da stipularsi per la gestione delle carte di cui al comma 1 da parte dell'assessorato regionale competente in materia di personale, deve indicare, a termini del comma 2 dell'art. 5 del decreto ministeriale 9 dicembre 1996, n. 701:

- a) la durata della convenzione;
- b) l'eventuale costo per il rilascio, per l'utilizzo e per il rinnovo della carta di credito;
- c) il periodo di validità della carta di credito;
- d) la periodicità dell'invio dell'estratto conto ed il termine di regolazione delle situazioni debitorie;
- e) le modalità relative alla sostituzione in caso di smarrimento o sottrazione;
- f) le modalità di regolazione dell'estratto conto periodico;
- g) la responsabilità del titolare della carta di credito anche per l'uso non autorizzato della stessa;
- h) la determinazione di eventuali soglie massime di spesa.

Art. 50.

Pagamento dei titoli di spesa

1. I mandati diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa e gli ordinativi su contabilità speciali emessi dall'amministrazione regionale sono pagati in contanti dal Tesoriere. Il Tesoriere appone sul titolo certificazione datata dell'avvenuta esecuzione, raccogliendo quietanza su documentazione meccanografica da conservare presso di sé.

2. Su richiesta dell'amministrazione regionale il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale che lo stesso Tesoriere deve custodire per i cinque anni successivi all'esercizio finanziario di riferimento.

3. Sono fatte salve:

a) la facoltà del Tesoriere di utilizzare altri tramiti di pagamento qualora, per causa di forza maggiore, non sia in grado di provvedere ai pagamenti in loco con i propri uffici;

b) l'applicazione delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato relative alle quietanze da darsi per atto pubblico;

c) la facoltà dei dipendenti della Regione di delegare la riscossione dei loro stipendi, retribuzioni, assegni, compensi e indennità, e il rilascio delle relative quietanze, nelle forme e nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni regionali e, per quanto da queste non previsto, dalle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

4. La facoltà di cui alla lettera c), del comma 3, è estesa a chiunque percepisce dalla Regione emolumenti di analoga natura.

Art. 51.

Particolari modalità di estinzione dei titoli di spesa

1. Gli uffici centrali e periferici, cui spetta l'ordinazione delle spese della Regione, possono disporre, con espressa annotazione sui singoli titoli, che i mandati diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa e gli ordinativi su contabilità speciali siano estinti mediante accreditamento in conto corrente postale al nome del creditore.

2. La facoltà di cui al comma 1 può ugualmente essere esercitata per i titoli di spesa emessi a favore delle persone giuridiche pubbliche e delle persone giuridiche private di cui agli articoli 11 e 12 del codice civile, nonché degli enti, associazioni e istituzioni non riconosciuti giuridicamente, sottoposti o no a vigilanza o tutela dello Stato e della Regione.

3. L'indicazione sui titoli di spesa delle modalità di estinzione sopra riportate è obbligatoria quando i creditori ne abbiano fatto richiesta scritta agli uffici ordinatori.

4. È tuttavia fatta salva, in ogni caso, la possibilità dei creditori di richiedere per iscritto l'estinzione dei titoli di spesa mediante:

a) accreditamento in conto corrente a favore del creditore presso il competente stabilimento dell'istituto tesoriere;

b) accreditamento in conto corrente, presso il competente stabilimento dell'istituto tesoriere, per conto del creditore, a favore di un determinato istituto di credito, designato dal creditore stesso;

c) commutazione in assegno circolare del competente istituto tesoriere intestato al creditore e non trasferibile;

d) commutazione in assegno postale intestato al creditore e non trasferibile;

e) commutazione in vaglia postale ordinario.

5. La richiesta delle operazioni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 4, nonché quella di accreditamento in conto corrente postale al nome del creditore, può essere diretta anche agli stabilimenti degli istituti tesorieri, relativamente ai titoli di spesa ad essi pervenuti. Per quella di cui alla lettera b) del comma 4, occorre che la firma del creditore sia autenticata da un notaio, ovvero da un funzionario dell'ufficio ordinatore dell'amministrazione regionale, oppure da un funzionario dello stabilimento dell'istituto tesoriere cui è diretta la richiesta.

Art. 52.

Commutazione in assegni dei titoli non pagati

1. I mandati diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa e gli ordinativi su contabilità speciali pervenuti alla Tesoreria regionale e detenuti ancora impagati dagli stabilimenti degli istituti tesorieri al termine dell'esercizio finanziario e quelli pagabili per contanti che non vengano riscossi entro il termine di nove giorni lavorativi dalla ricezione degli stessi da parte degli istituti tesorieri, sono commutati d'ufficio in assegni circolari ovvero bancari non trasferibili degli istituti medesimi intestati ai creditori ovvero in assegni postali localizzati e non trasferibili intestati ai creditori.

2. La disposizione di cui sopra non si applica:

a) quando il competente stabilimento dell'istituto tesoriere ritenga che nell'emissione del titolo di spesa sia incorso errore;

b) quando il creditore risulti di fatto sconosciuto;

c) quando allo stabilimento consti che, per morte del creditore o per qualsiasi altra causa, il titolo di spesa non possa o non debba più essere pagato;

d) quando il creditore abbia richiesto l'estinzione del titolo in una delle forme previste dal comma 4 dell'art. 51, ovvero mediante accreditamento in conto corrente postale.

3. I titoli estinti ai sensi del comma 1 si considerano, agli effetti del rendiconto generale della Regione, come titoli pagati.

4. Con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta regionale adottata su proposta dell'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sono disciplinati i rapporti con gli istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria in relazione agli ulteriori limiti ed alle modalità della connotazione, nonché all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni di cui al comma 1.

Art. 53.

Contabilizzazione dei titoli collettivi parzialmente insoluti

1. Salvi gli effetti della prescrizione e del divieto di pagamento di cui all'art. 446 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto n. 827 del 1924, i titoli di spesa collettivi rimasti parzialmente insoluti al termine dell'esercizio finanziario sono trasportati, per il loro integrale importo, al conto dei residui dell'esercizio successivo.

Art. 54.

Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato, dall'assessorato competente in materia di credito, in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di servizi, mediante apposita convenzione posta in essere fra l'amministrazione regionale, rappresentata dai direttori generali competenti in materia di ragioneria e credito, e l'istituto o gli istituti di credito selezionati. La convenzione deve, tra l'altro, prevedere:

a) la gestione gratuita del servizio, salvo il rimborso spese;

b) la corresponsione degli interessi sulle somme di spettanza della Regione giacenti in Tesoreria;

c) l'effettuazione dei pagamenti disposti dalla Regione, anche in caso di deficienza di cassa, mediante anticipazioni di cassa entro importi stabiliti;

d) l'estensione, anche nel corso della gestione e su richiesta, delle condizioni del servizio di tesoreria agli enti locali territoriali, agli enti ed agenzie regionali, alle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

e) le sanzioni in caso di inadempimento, da irrogarsi da parte dell'Assessorato competente in materia di credito.

2. La Tesoreria regionale riceve il versamento delle entrate, effettua il pagamento delle spese e detiene le disponibilità liquide della Regione.

Art. 55.

Procedura delle assegnazioni di somme conseguenti a provvedimenti esecutivi promossi da creditori

1. La Ragioneria generale è autorizzata, ad istanza del Tesoriere regionale, a rimborsare le somme oggetto di pignoramento o di altra forma di riscossione coattiva presso il Tesoriere medesimo a seguito di procedimenti promossi da creditori diretti dell'amministrazione regionale.

2. La Ragioneria generale, disposto il rimborso di cui al comma 1, trasmette gli atti alla direzione dell'area legale per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Art. 56.

Operazioni di riscossione

1. Per ogni somma riscossa il Tesoriere regionale provvede ad annotare l'entrata, numerandola in ordine cronologico per esercizio finanziario, in apposito registro.

2. Il Tesoriere, a richiesta del versante, è tenuto a rilasciare dichiarazione di avvenuto versamento, in conformità a quanto contenuto nel registro di cui al comma 1, su propria modulistica adottata di concerto con la Ragioneria generale.

Art. 57.

Gestione informatica del servizio di tesoreria

1. Nell'ambito della gestione del servizio di tesoreria, l'amministrazione regionale è autorizzata ad operare anche con procedure informatiche. In tal caso le reversali di incasso e i mandati di pagamento predisposti dalla Regione con criteri informatici secondo le disposizioni nazionali vigenti in materia, la loro trasmissione al Tesoriere con strumenti telematici e la relativa archiviazione su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. Tali ordinativi, perfezionati con l'apposizione della firma digitale secondo le vigenti disposizioni nazionali, sono equiparati giuridicamente agli analoghi documenti cartacei dei quali devono ritenersi sostitutivi.

2. Nell'ambito della gestione del bilancio e delle gestioni fuori bilancio della Regione, l'ordinazione delle spese - che può avvenire con l'adozione di un mandato informatico trasmesso direttamente al Tesoriere mediante pagamento diretto al creditore per contanti ovvero mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale a nome del creditore che ne abbia fatto richiesta - può essere raccolta ed annotata su documentazione meccanografica con l'indicazione degli elementi necessari per l'individuazione dell'operazione.

3. Gli obblighi di documentazione connessi con la resa del conto giudiziale da parte del Tesoriere in caso di utilizzazione di ordinativi informatici possono essere soddisfatti mediante produzione di elenchi meccanografici contenenti le indicazioni relative ai pagamenti effettuati, nonché di documenti meccanografici contenenti gli elenchi delle riscossioni effettuate.

Art. 58.

Ragioneria generale della Regione

1. La Ragioneria generale della Regione, che può essere organizzata in uffici decentrati, provvede, oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge:

1) alla tenuta delle scritture contabili delle operazioni relative alla gestione delle entrate e delle spese di bilancio;

2) alla formulazione e compilazione del rendiconto generale della Regione, entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento;

3) alla verifica contabile sulla gestione dei fondi e dei beni, da chiunque detenuti o amministrati, di pertinenza della Regione, ivi comprese le verifiche di cassa nei confronti dei funzionari delegati in servizio presso l'amministrazione regionale e del cassiere regionale, con le modalità previste dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato; detta verifica è riferita alle sole gestioni per le quali non siano previsti collegi sindacali o di revisori ovvero non siano disposti specifici controlli da norme di natura legislativa o contrattuale;

4) alla registrazione, entro quindici giorni dal ricevimento, degli impegni di spesa assunti sotto la responsabilità dei competenti centri di responsabilità; la registrazione non può aver luogo ove si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza o viceversa; in tal caso la Ragioneria restituisce alla competente amministrazione l'atto, con l'indicazione delle ragioni che ne impediscono l'ulteriore corso; nel caso di impegno contestuale al pagamento per la registrazione dell'atto si applicano le modalità sotto indicate; trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno, i provvedimenti acquistano efficacia; entro il predetto termine la Ragioneria può preannunciare all'amministrazione l'invio di osservazioni circa la legalità della spesa; tali osservazioni, ferma restando l'efficacia degli atti e la facoltà dell'amministrazione di darvi comunque esecuzione, sono comunicate non oltre i successivi dieci giorni al soggetto emittente l'atto, che dispone circa il seguito da dare all'atto stesso, nonché all'organo gerarchicamente sovraordinato e al competente organo politico; tali rilievi sono segnalati dalla Ragioneria anche agli uffici preposti ai controlli di regolarità amministrativo-contabile per quanto di competenza;

5) alla verifica del regolare andamento del servizio di tesoreria;

6) alla verifica del conto giudiziale del Tesoriere regionale, dichiarandone la conformità alle proprie scritture, mentre gli altri conti giudiziali della Regione sono trasmessi a cura dell'agente contabile direttamente alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono;

7) all'invio al Consiglio regionale, con cadenza quadrimestrale, dello stato di attuazione della spesa del bilancio in corso.

2. Il direttore generale della Ragioneria promuove il trasferimento di quote di giacenze esistenti sui vari conti di Tesoreria al fine di fronteggiare momentanee deficienze di cassa; lo stesso direttore provvede alla retrocessione delle somme trasferite entro l'anno finanziario in cui sono stati disposti i trasferimenti. In assenza di tale ultimo provvedimento, i trasferimenti sono compensati d'ufficio il 31 dicembre dell'anno in cui sono stati disposti, dall'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria.

Art. 59.

Gestioni fuori bilancio

1. Le gestioni fuori bilancio non sono di norma consentite; sono fatte salve solo le gestioni fuori bilancio previste da leggi regionali e statali.

Capo III

RISULTATI DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

Art. 60.

Formazione, mantenimento, eliminazione e riproduzione in bilancio dei residui passivi

1. Formano residui passivi le somme impegnate e non pagate entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario; le somme non impegnate entro tale termine costituiscono economie di spesa.

2. I residui delle spese correnti, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

3. I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi di cui la Regione abbia assunto obbligo di pagamento per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi.

4. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi, previa acquisizione per la riassegnazione delle somme di cui al comma 2 della richiesta dell'avente diritto, quando si è verificata l'esigenza del pagamento e sono impegnate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'art. 38; le stesse somme possono permanere quali residui sino all'esercizio successivo a quello della loro riassegnazione; trascorso tale periodo sono eliminate per perenzione amministrativa.

5. Al pagamento delle spese eliminate si può provvedere anche utilizzando gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli della competenza dell'esercizio.

6. Il reintegro delle somme utilizzate ai sensi del comma 5 sui capitoli di competenza per il pagamento delle spese perente è effettuato periodicamente, ovvero di volta in volta, con determinazione del direttore generale competente.

7. Le somme stanziate per l'acquisizione di beni e servizi e non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono mantenute in bilancio quali residui nell'esercizio successivo a quello di iscrizione, limitatamente agli importi degli appalti, comprensivi delle somme a disposizione, per i quali i relativi bandi siano stati pubblicati prima della chiusura dell'esercizio stesso.

8. Le somme stanziare per la realizzazione di opere pubbliche in gestione diretta dell'amministrazione regionale possono essere impegnate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, ovvero entro il secondo anno successivo all'iscrizione in bilancio quando la loro realizzazione richieda l'approvazione di un progetto esecutivo.

9. Le assegnazioni statali disposte in corrispondenza di delega di funzioni amministrative sono mantenute in bilancio sino ad eventuale revoca o richiesta di restituzione da parte dei competenti organi statali.

10. Le somme stanziare per la realizzazione di programmi o iniziative comunitari, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui sino al termine ultimo di impegnabilità stabilito dall'Unione europea per la realizzazione dei medesimi.

11. Le somme di cui al comma 10, qualora impegnate, permangono nel conto dei residui sino al termine ultimo di pagamento stabilito dall'Unione europea.

12. Le somme stanziare per spese correnti e per spese di investimento correlate ad accertamento di entrate aventi in tutto o in parte destinazione vincolata per legge, qualora non impegnate, sono mantenute in bilancio quali residui e permangono nello stesso conto sino alla riscossione della correlativa entrata.

Art. 61.

Contabilità economico-patrimoniale ed economico-analitica

1. Al fine di monitorare la dinamica dei fatti gestionali, la Regione adotta un sistema di contabilità economico-patrimoniale, integrato con quello finanziario, che consenta l'elaborazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa secondo i criteri ed i principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili ai fatti gestionali della stessa Regione.

2. La Regione adotta un sistema di contabilità economico-analitica al fine di consentire le rilevazioni utili per l'effettuazione del controllo interno di gestione.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, la giunta regionale, con apposite direttive, adotta le misure applicative ed in particolare la struttura dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, il piano dei conti, il piano dei centri di costo, le regole contabili, i criteri di valutazione del patrimonio e individua le attività gestionali in capo ai competenti centri di responsabilità.

4. Sulle direttive di cui al comma 3 la competente Commissione consiliare esprime il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione delle stesse direttive, trascorso il quale il parere si dà per acquisito.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi finanziaria e di bilancio la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sentito l'Ufficio del controllo interno di gestione, adotta il budget economico che è inviato, per conoscenza, al Consiglio regionale.

Art. 62.

Rendiconto generale della Regione

1. La giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il mese di luglio, con apposito disegno di legge, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il rendiconto generale di cui al comma 1 è composto da:

- a) il conto del bilancio;
- b) lo stato patrimoniale;
- c) il conto economico;
- d) la nota integrativa.

3. Il disegno di legge di cui al comma 1 è predisposto dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

Art. 63.

Conto del bilancio

1. Il conto del bilancio, che dimostra i risultati dell'esercizio del bilancio in rapporto alle previsioni di quest'ultimo, comprende:

- a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, versate o rimaste da versare;
- b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

d) le somme versate in Tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio, distintamente in conto competenza e in conto residui;

e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si rinviava all'esercizio successivo;

f) le minori o maggiori entrate e le minori o maggiori spese.

2. Al conto del bilancio è allegata la dimostrazione dei risultati della gestione finanziaria derivante dalle sole poste relative ai capitoli classificati come assegnazioni statali.

Art. 64.

Stato patrimoniale

1. Lo stato patrimoniale, redatto secondo le disposizioni di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, per quanto applicabili, deve indicare in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

- a) le attività e le passività finanziarie;
- b) i beni mobili ed immobili;
- c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

2. Lo stato patrimoniale deve inoltre contenere i punti di concordanza tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale.

3. Allo stato patrimoniale è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione del rispettivo valore, delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

Art. 65.

Conto economico

1. Il conto economico, redatto secondo le disposizioni contenute negli articoli 2425 e seguenti del codice civile, per quanto applicabili, evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione reddituale secondo il criterio della competenza economica.

Art. 66.

Nota integrativa

1. La nota integrativa, redatta secondo le disposizioni contenute negli articoli 2427 e seguenti del codice civile, per quanto applicabili, espone i criteri di valutazione degli elementi del patrimonio e le modificazioni intervenute nelle attività e passività rispetto all'anno precedente, motivandone le ragioni, quali titolazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo);

Capo IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 67.

Rinvio alla normativa statale e regionale in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge valgono le disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e successive sue integrazioni e modificazioni, e di ogni altra norma speciale statale o regionale.

Art. 68.

Abrogazione di norme

1. Tutte le norme regionali riguardanti il procedimento gestorio della spesa, la formazione e la struttura del bilancio della Regione e di quelli degli enti e agenzie regionali, nonché la variazione e l'esercizio dei bilanci medesimi e la formazione dei corrispondenti rendiconti, in contrasto con la presente legge, sono abrogate secondo la decorrenza di cui all'art. 69; in particolare sono abrogati:

- a) la legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione), e successive modifiche e integrazioni;
- b) la legge regionale 9 giugno 1999, n. 23 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, relativa a norme in materia di bilancio e contabilità della Regione e successive modifiche);

c) il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36 [Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria 1994), modificata dalla legge regionale 30 marzo 1994, n. 13 e dalla legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, e disposizioni varie];

d) i commi 1 e 2 dell'art. 55 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 1998);

e) il comma 7 dell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2003);

f) i commi 21, 22 e 23 dell'art. 1 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2001);

g) il comma 1 dell'art. 23 della regionale 24 dicembre 1991, n. 39 (Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie);

h) la legge regionale 7 luglio 1975, n. 27 (Regolamentazione del servizio di Tesoreria della Regione autonoma della Sardegna), unitamente al capitolato speciale allegato, a decorrere dalla data della convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 54;

i) il comma 9 dell'art. 1 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2004);

l) l'art. 6 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo);

m) il decreto del Presidente della giunta regionale 7 novembre 1955, n. 38, a partire dall'entrata in vigore delle direttive in materia di servizi di economato e cassa emanate dalla giunta regionale in applicazione della presente legge.

Art. 69.

Decorrenza

1. Le disposizioni relative:

a) al programma regionale di sviluppo e al documento annuale di programmazione economica e finanziaria trovano applicazione a partire dalla data di approvazione del primo programma regionale di sviluppo da parte del Consiglio regionale;

b) alla classificazione del bilancio per strategie e funzioni obiettivo trovano applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2007;

c) alla contabilità economica si applicano in via sperimentale dal 2007 e in via definitiva dal 2008;

d) alla convenzione di tesoreria di cui all'art. 55 trovano applicazione a far data dalla stipula della convenzione successiva a quella vigente e sue eventuali proroghe;

e) al comma 3 dell'art. 33 si applicano a far data dall'istituzione delle strutture di valutazione; dalla data di istituzione delle predette strutture in via sperimentale, per un anno, l'analisi d'impatto della regolamentazione è limitata agli elementi definiti dal punto IV) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000.

2. In sede di prima applicazione, le strategie e le funzioni obiettivo, ai fini della predisposizione del bilancio per l'anno 2007 e per gli anni 2007/2009, sono individuate dalla giunta regionale con propria delibera, adottata su proposta dell'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

3. Gli enti regionali di cui all'art. 69 della legge regionale n. 31 del 1988, e successive modifiche ed integrazioni, e le Agenzie regionali adottano la contabilità economica di cui all'art. 61 in via sperimentale nel 2008 e in via definitiva nel 2009, nel rispetto delle direttive regionali di cui al comma 3 del medesimo art. 61 in quanto applicabili.

4. Per l'applicazione dell'art. 49, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con direttiva della giunta regionale sono disciplinate le procedure per l'imputazione della spesa ai pertinenti capitoli di bilancio, nonché quelle per la rendicontazione ed il controllo.

5. È sospesa per l'anno 2006 l'applicazione, sia per gli stanziamenti di competenza che per le disponibilità sussistenti in conto residui, di tutte le vigenti disposizioni in materia di conservazione a residui di stanziamento; sono fatte salve quelle di cui ai commi, 10 e 12 dell'art. 60 della presente legge e al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 24.

Art. 70.

Stato patrimoniale iniziale

1. Lo stato patrimoniale, per la prima volta, è elaborato secondo le disposizioni che seguono.

2. Le immobilizzazioni immateriali sono rilevate secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del codice civile e riportate nello stato patrimoniale distintamente per costo storico e quota ammortizzata.

3. Le immobilizzazioni materiali sono rilevate secondo un processo d'inventariazione fisica finalizzato ad individuare i beni strumentali effettivamente in funzione ed impiegati nei processi gestionali e sono riportate distintamente per costo storico e quota ammortizzata. I beni non strumentali sono rilevati separatamente col medesimo procedimento a nessuna valorizzazione.

4. Le immobilizzazioni materiali sono valutate con i seguenti metodi:

a) i terreni ed i fabbricati sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le vigenti norme fiscali;

b) le altre immobilizzazioni sono valutate al costo d'acquisto ridotto delle quote d'ammortamento calcolate ai sensi dell'art. 2426 del codice civile.

5. Qualora il periodo intercorso fra la data d'acquisto ed il periodo d'iscrizione nello Stato patrimoniale risulti maggiore o uguale al periodo completo d'ammortamento il bene viene valorizzato per l'importo di un centesimo di euro.

6. I beni strumentali di valore non superiore a euro 500 sono iscritti tra le immobilizzazioni e completamente ammortizzati nell'esercizio di entrata in funzione.

7. Le immobilizzazioni in corso d'esecuzione che non sono ancora entrate in funzione sono rilevate separatamente.

8. Per le immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni vigenti in materia.

9. Le disposizioni inerenti la redazione del conto del patrimonio ai sensi dell'art. 65 della legge regionale n. 11 del 1983, e successive modifiche e integrazioni, si applicano fino al 31 dicembre 2006.

10. Dalla medesima data cessa l'elaborazione dell'inventario dei beni mobili secondo quanto finora applicato e in particolare, con riferimento al decreto del Presidente della giunta regionale n. 38 del 1955.

Art. 71.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 2 agosto 2006

SORU

06R0515

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 0 2 1 7 *

€ 2,00